SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 agosto 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 193

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 22 luglio 2010.

Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (mercato 4) per il 2010. (Deliberazione n. 53/10/CIR). *(10A09613)*

DELIBERAZIONE 22 luglio 2010.

Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 per il servizio Wholesale Line Rental (WLR). (Deliberazione n. 54/10/CIR). *(10A09614)*

DELIBERAZIONE 22 luglio 2010.

Consultazione pubblica concernente l'approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa. (Deliberazione n. 55/10/CIR). *(10A09615)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 194

Agenzia italiana del farmaco

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Vistabex» *(10A09439)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Paravastatina Angenerico» *(10A09440)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Ticovac» *(10A09441)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Albumina Baxter» *(10A09442)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Venlafaxina Doc Generici» *(10A09443)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Mirtazapina Doc» *(10A09444)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Engerix B» *(10A09445)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Typherix» *(10A09446)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Polioinfanrix» *(10A09447)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Fluarix» *(10A09448)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Fluarix» *(10A09449)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Mencevax Acwy» *(10A09450)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Nicotinell Frutta» *(10A09451)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Nicotinell Frutta» *(10A09452)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Nicotinell Liquirizia» *(10A09453)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Nicotinell Menta» *(10A09454)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Nicotinell Menta» *(10A09455)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Nicotinell Liquirizia» *(10A09456)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Nicotinell Frutta» *(10A09457)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Vaccino Mutagrip Pasteur» *(10A09458)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Vaccino Mutagrip Pasteur» *(10A09459)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Vaccino Nutagrip Pasteur» *(10A09460)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Vaxigrip» *(10A09461)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Vaxigrip» *(10A09462)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Vaxigrip» *(10A09463)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Vaxigrip» *(10A09464)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Vaxigrip» *(10A09465)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Sertralina Teva» *(10A09466)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Sertralina Teva» *(10A09467)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Hospasol» *(10A09468)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Ramipril Doc» *(10A09469)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Trandolapril Arrow» *(10A09470)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Priorix» *(10A09471)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Muse» *(10A09472)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Oxcarbazepina Mylan Generics» *(10A09473)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Losartan Pensa» *(10A09474)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Urivesc» *(10A09475)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Pneumovax» *(10A09476)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Acumel» *(10A09477)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Oliclinomel» *(10A09478)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Oliclinomel» *(10A09479)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Acumel» *(10A09480)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Oliclinomel» *(10A09481)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Acumel» *(10A09482)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Vistabex» *(10A09483)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Acumel» *(10A09484)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Oliclinomel» *(10A09485)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Acumel» *(10A09486)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Dicloabak» *(10A09487)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Dicloabak» *(10A09488)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Dicloabak» *(10A09489)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Wilfactin» *(10A09490)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Rixil» *(10A09491)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Tareg» *(10A09492)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Irinotecan Teva» *(10A09493)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Lamisil» *(10A09494)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Daskil» *(10A09495)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Fluvastatina Winthrop» *(10A09496)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Ramipril Germed» *(10A09497)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Ramipril Hexal» *(10A09498)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Movicol» *(10A09499)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Talate» *(10A09500)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Gemcitabina Mylan Generics» *(10A09501)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Ibuprofene Ratiopharm Italia» *(10A09502)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Additiva Vitamin C» *(10A09503)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Prazepam EG» *(10A09504)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Albumina LFB» *(10A09505)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Albumina LFB» *(10A09506)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Ramipril Ratiopharm Italia» *(10A09507)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Ramipril Sandoz» *(10A09508)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Mirtazapina Hexal» *(10A09509)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Matrifen» *(10A09510)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Trezzone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati eletti il consiglio comunale di Trezzone (Como) ed il sindaco nella persona del sig. Dario Bianchi;

Vista la deliberazione n. 11 del 30 giugno 2010, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del sig. Dario Bianchi dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere regionale;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Trezzone (Como) è sciolto.

Dato a Roma, addì 3 agosto 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al sig. Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Trezzone (Como) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Dario Bianchi.

In occasione delle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, il sig. Dario Bianchi è stato eletto alla carica di consigliere regionale.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 11 del 30 giugno 2010, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trezzone (Como).

Roma, 30 luglio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A10077

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Olgiate Comasco e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Olgiate Comasco (Como);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da quattordici consiglieri, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Olgiate Comasco (Como) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Corrado Conforto Galli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 agosto 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Olgiate Comasco (Como), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattordici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 9 luglio 2010, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Como ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 9500/06.11 del 12 luglio 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Olgiate Comasco (Como) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Corrado Conforto Galli.

Roma, 30 luglio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A10078

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 luglio 2010.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il tribunale di Modena - settore civile.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica;

Considerato che, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'art. 4, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, continuano ad applicarsi le forme previste dalle vigenti disposizioni ed in particolare quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, concernente «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel tribunale di Modena, come da comunicazione del responsabile per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 per il tribunale di Modena, limitatamente al settore civile; sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Modena;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 51, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, presso il tribunale di Modena.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'art. 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente, nonché le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono effettuate per via telematica.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2010

Il Ministro: ALFANO

10A09900

DECRETO 16 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Gatt Carmela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Gatt Carmela, cittadina maltese, nata a Malta il 19 agosto 1963, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Avukat» conseguito a Malta ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Doctorem Iurisprudentiae» conseguito presso l'«Universitas Studiorum Melitensis» di Malta nel 1989;

Preso atto che l'istante ha dimostrato di aver conseguito il titolo di «Notary Public» presso l'«University of Malta» il 9 aprile 1987;

Vista la documentazione attestante attività professionale svolta a Malta;

Considerato che è in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di Avvocato, rilasciata dal Presidente della Repubblica di Malta in data 9 gennaio 1989;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 9 marzo 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

1) Alla sig.ra Gatt Carmela, cittadina maltese, nata a Malta il 19 agosto 1963, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati», e l'esercizio della professione in Italia.

2) Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;

3) Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

4) La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 16 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

1) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

2) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;

3) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;

4) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

10A10113

DECRETO 16 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Petrova (Ghiuseleva) Anna Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di giornalista professionista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Petrova (Ghiuseleva) Anna Maria, cittadina italiana, nata a Lom (Bulgaria) il 4 agosto 1959, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «giornalista» conseguito in Bulgaria ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «giornalista" in Italia»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo di studio conseguito il 3 luglio 1980 e che ha ottenuto l'omologazione con il titolo italiano in data 17 giugno 1995;

Preso atto che l'istante ha dimostrato di aver esercitato la professione di giornalista in Bulgaria, paese in cui la professione non è regolamentata, come da attestati allegati alla domanda della «Bulgarian National Television» per il periodo dal 1989 al 2002, della «Media Holding Ltd.» a partire dal 2005 alla data della certificazione del 3 giugno 2010;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 9 marzo 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di giornalista professionista e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;

Decreta:

1) Alla sig.ra Petrova (Ghiuseleva) Anna Maria, cittadina italiana, nata a Lom (Bulgaria) il 4 agosto 1959, è riconosciuto il titolo professionale bulgaro di «giornalista» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «giornalisti professionisti», e l'esercizio della professione in Italia.

2) Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale oppure, a scelta della richiedente in un tirocinio della durata di 18 (diciotto) mesi.

Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto;

3) la prova consiste in un esame nelle seguenti materie: 1) (scritta) redazione di un articolo su argomenti di attualità scelti dalla candidata tra quelli in numero non inferiore a sei (interno, esteri, economia-sindacato, cronaca, sport, cultura-spettacolo) proposti dalla Commissione, nonché sulla base dell'eventuale documentazione dalla stessa fornita; (orale) verte sulla seguente materia: 1) norme giuridiche attinenti all'informazione: elementi di diritto pubblico; norme civili, penali e amministrative concernenti la stampa; ordinamento giuridico della professione di giornalista, 2) deontologia professionale oppure, a scelta della candidata in un tirocinio di 18 mesi;

Roma, 16 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

Prova attitudinale: La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana, oppure, a scelta della candidata, o in un tirocinio di 18 (diciotto) mesi;

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei giornalisti.

10A10114

DECRETO 16 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciuca (Popa) Mariana Adriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Ciuca (Popa) Mariana Adriana nata il 24 giugno 1968 a Stoina (Romania), cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del sopra citato decreto, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer tehnologia produselor alimentare», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di tecnologo alimentare;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Inginer in profilul tehnologia produselor alimentare specializarea tehnologia prelucrarii produselor agricole» conseguito presso l'«Universitatea din Craiova» nella sessione giugno 1998 e della «Laurea in scienze e tecnologie alimentari», conseguita presso l'Università degli studi di Milano nel 2009;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 giugno 2010;

Ritenuto che la richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare in Italia e che pertanto non è necessario applicare misure compensative;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria in atti allegato nella Conferenza sopra citata;

Decreta:

Alla sig.ra Ciuca (Popa) Mariana Adriana, nata il 24 giugno 1968 a Stoina (Romania), cittadina romena, è riconosciuto il titolo professionale romeno di cui è in possesso, quale titolo valido per l'accesso all'albo dei tecnologi alimentari, e per l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 16 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A10115

PROVVEDIMENTO 14 luglio 2010.

Modifica dei PP.DG 24 aprile 2009 e 9 giugno 2009, relativi all'accreditamento, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'associazione «FORM.A.G.», in Agrigento.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto i PP.D.G. 24 aprile 2009 e 9 giugno 2009 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «FORM.A.G.», con sede legale in Agrigento, via Orazio n. 22, codice fiscale n. 93037230849, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le istanze 24 aprile 2010 prot. DAG 5 maggio 2010, n. 63936.E, 24 aprile 2010 prot. DAG 5 maggio 2010, n. 63937.E e 26 aprile 2010 prot. DAG 5 maggio 2010, n. 63938.E con le quali dott. Filippo Triassi, nato ad Agrigento il 27 maggio1935, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «FORM.A.G.» ha comunicato che con delibera del consiglio direttivo del 6 dicembre 2009 è stata variata la sede legale da Agrigento, via Orazio n. 22 ad Agrigento, via Imera n. 28/D ed ha chiesto l'inserimento di una ulteriore sede idonea allo svolgimento dell'attività di formazione in Palermo, via Ammiraglio Gradina n. 2/F e l'inserimento di un ulteriore nominativo nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che il formatore nella persona di: dott. Tumbiolo Alberto, nato a Mazara del Vallo il 19 aprile 1962, è in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone:

La modifica del PDG 24 aprile 2009 e 9 giugno 2009 con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «FORM.A.G.», con sede legale in Agrigento, via Orazio n. 22, codice fiscale n. 93037230849, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente alla sede legale all'elenco delle sedi idonee allo svolgimento dell'attività di formazione e all'elenco dei formatori.

Dalla data del 6 dicembre 2009 la sede legale dell'associazione deve intendersi in Agrigento via Imera 28/D.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco delle sedi idonee allo svolgimento dell'attività di formazione deve intendersi ampliato di una ulteriore unità: Palermo via Ammiraglio Gravina, 2F.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di una ulteriore unità nella persona di: dott. Tumbiolo Alberto, nato a Mazara del Vallo il 19 aprile 1962.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 14 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A09836

PROVVEDIMENTO 15 luglio 2010.

Accreditamento, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società «Uniconsul Società cooperativa», in Pagani.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 4 maggio 2010, prot m. dg DAG 12 maggio 2010, n.67209.E con la quale il dott. Marrazzo Alfonso, nato a Nocera Inferiore (Salerno) il 2 gennaio 1961, in qualità di legale rappresentante della società «Uniconsul Società cooperativa», con sede legale in Pagani (Salerno), via Caduti di Superga n. 20, codice fiscale e partita IVA 03425120650, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della società tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante della società «Uniconsul Società cooperativa» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in Pagani (Salerno), via Caduti di Superga n. 20;

che i formatori, nelle persone di:

dott. Lupi Pierfrancesco, nato a Nocera Inferiore (Salerno) l'8 marzo 1959;

dott. Pepe Ugo, nato a Pagani (Salerno) il 16 luglio 1963;

dott. Stellato Sergio, nato a Nocera Inferiore (Salerno) il 4 agosto 1966,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone:

L'accreditamento della società «Uniconsul Società cooperativa», con sede legale in Pagani (Salerno), via Caduti di Superga n. 20, codice fiscale e partita IVA 03425120650, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 15 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A09837

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 agosto 2010.

Obbligo di comunicazione delle operazioni intercorse con soggetti ubicati in Paesi a fiscalità privilegiata.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei così detti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, di tale decreto, il quale prevede che i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi così detti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 2, dello stesso decreto, il quale prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni realizzate con controparti stabilite in specifici Paesi c.d. black list, o rientranti nell'ambito di specifici settori di attività svolte nei Paesi stessi, ovvero possono essere incluse nell'obbligo di comunicazione le operazioni realizzate con controparti stabilite in Paesi diversi da quelli elencati nelle c.d. black list, ovvero rientranti nell'ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 aprile 2010, n. 88, con il quale sono stati definiti le modalità ed i termini per l'effettuazione della comunicazione ed, in particolare, l'art. 1, comma 2, il quale prevede che la comunicazione sia effettuata tramite apposito modello approvato, con le istruzioni per la compilazione, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 maggio 2010 e 5 luglio 2010 recanti, rispettivamente, l'approvazione del modello per l'effettuazione delle comunicazioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle stesse all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 agosto 2010, n. 180, il quale ha modificato le liste degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 ed al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 sopracitati, escludendo dalle medesime Cipro, Malta e la Corea del Sud;

Ritenuto che l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 possa essere escluso per le operazioni realizzate dal 1° luglio 2010 al 4 agosto 2010 con controparti stabilite in detti Paesi;

Considerata la necessità, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, di estendere l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, per le prestazioni di servizi che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e che sono rese o ricevute nei confronti di soggetti passivi aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi cosiddetti black list.

Considerata l'opportunità stabilire un differimento dei termini per la comunicazione delle operazioni effettuate nei mesi di luglio ed agosto 2010 in modo da fornire agli operatori un periodo di tempo idoneo ad assicurare il necessario adeguamento, anche tecnologico, connesso ai nuovi obblighi tributari;

Decreta:

Art. 1.

Esclusione territoriale dall'obbligo di comunicazione

1. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le operazioni realizzate, dal 1° luglio 2010 al 4 agosto 2010, con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei seguenti Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001, prima delle modifiche operate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 agosto 2010, n. 180:

1) Cipro;

2) Malta;

3) Corea del Sud.

Art. 2.

Esclusione dall'obbligo di comunicazione delle operazioni relative a specifici settori di attività

1. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le attività con le quali si realizzano operazioni esenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sempre che il contribuente si avvalga della dispensa dagli adempimenti di cui all'art. 36-*bis* del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1972, n. 633. Resta fermo l'obbligo di comunicazione per le eventuali operazioni imponibili effettuate nell'ambito di dette attività.

Art. 3.

Estensione dell'obbligo di comunicazione per specifici settori di attività

1. L'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è esteso alle prestazioni di servizi che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e che sono rese o ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, diversi da quelli esclusi ai sensi dell'art. 1.

Art. 4.

Efficacia

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2010.

2. Le disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate dal 1° settembre 2010.

3. In deroga a quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 marzo 2010, i modelli di comunicazione relativi ai periodi mensili di luglio ed agosto 2010 sono presentati entro il 2 novembre 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2010

Il Ministro: TREMONTI

10A10116

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 giugno 2010.

Scioglimento della cooperativa «Allevatori coldiretti comprensorio Murgia Nord - Società coop. agricola e zootecnica a responsabilità limitata», in Altamura e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze dell'accertamento ispettivo del 7 febbraio 2007, effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relativo alla società cooperativa sottoindicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Allevatori coldiretti comprensorio Murgia Nord - Società cooperativa agricola e zootecnica a r.l.» con sede in Altamura (Bari), costituita in data 6 maggio 1978, n. REA BA-181155 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Regina Patrizia Morisco, nata a Bari il 24 ottobre 1969 con studio in Bari, via Cairoli n. 60, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 9 giugno 2010

Il Ministro ad interim: BERLUSCONI

10A09903

DECRETO 6 luglio 2010.

Proroga della gestione commissariale e sostituzione del commissario governativo della società cooperativa «Le Signorie a r.l.», in Civitella Val di Chiana.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2005 con il quale la società cooperativa «Le Signorie» con sede in Civitella Val di Chiana (Arezzo) è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del rag. Vincenzo Vitale;

Visti i decreti ministeriali datati 20 marzo 2006, 4 luglio 2007, 12 settembre 2007, ed i decreti direttoriali rispettivamente emanati in data 12 gennaio 2009, 24 giugno 2009, 16 novembre 2009 nonché la disposizione direttoriale contenuta da ultimo nel provvedimento prot. n. 0025104 del 9 aprile 2010 con il quale è stata prorogata la gestione commissariale ed il mandato al predetto commissario governativo rag. Vincenzo Vitale esclusivamente per la gestione ordinaria e per gli adempimenti obbligatori previsti dalla legge;

Vista tutta la documentazione agli atti dello scrivente relativa al commissariamento della suindicata società cooperativa «Le Signorie»;

Preso nota delle numerose memorie acquisite agli atti, di volta in volta, trasmesse dal commissario rag. Vincenzo Vitale in esito o alle specifiche richieste di chiarimenti o alle contestazioni mosse per il mancato raggiungimento dell'obiettivo prefissato dall'amministrazione o quale controdeduzioni alle comunicazioni inviate ai sensi degli articoli 7 ed 8 della legge n. 241/1990;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio effettuati presso il registro delle imprese;

Tenuto conto delle comunicazioni presentate da alcuni soggetti interessati e/o coinvolti nei rapporti con la cooperativa in questione;

Considerato il coinvolgimento ed il rapporto in essere con l'ente locale portatori di specifici interessi;

Visto il parere espresso nella riunione del 27 aprile 2010 dal Comitato centrale per le cooperative;

Tenuto conto della rilevanza sociale dell'attività e del mancato raggiungimento ad oggi degli obiettivi specificamente indicati nei decreti ministeriali;

Esaminate attentamente le osservazioni da ultimo presentate dal rag. Vitale in merito al provvedimento in argomento e ritenute non sufficienti le motivazioni fornite;

Considerato che, a tutto oggi, non è stato possibile il risanamento della cooperativa, al fine di ottenere una più incisiva azione dell'organo commissariale tesa al raggiungimento dello scopo sociale della cooperativa, si ritiene opportuno procedere alla nomina di un diverso commissario governativo che abbia una più forte relazione con l'ambiente sociale ed un legame con il territorio, derivante da una maggiore vicinanza alla sede della cooperativa;

Ritenuta, alla luce di quanto sopra indicato, la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale per un limitato periodo, onde verificare se un nuovo commissario governativo, con le caratteristiche sopra citate, possa ricomporre la compagine sociale e ripristinare il corretto funzionamento della società cooperativa;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Le Signorie a r.l.» con sede in Civitella Val di Chiana (Arezzo), è prorogata per ulteriore periodo sino al 31 dicembre 2010.

Art. 2.

Al rag. Vincenzo Vitale sono confermati i poteri di commissario governativo per il periodo che decorre dalla data di scadenza del precedente decreto alla data odierna.

Art. 3.

Il dott. Giacomo Vivoli, nato a Firenze il 9 dicembre 1971 (codice fiscale: VVLGCM71T09D612F), con studio in Pontassieve (Firenze), via R. Sanzio n. 46 è nominato commissario governativo della società cooperativa «Le Signorie a r.l.» con sede in Cividella Val di Chiana (Arezzo), posta in gestione commissariale con decreto ministeriale 4 febbraio 2005, in sostituzione del rag. Vincenzo Vitale, per il restante periodo di gestione commissariale di cui all'art. 1 a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 4.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione per la gestione della società; lo stesso dovrà procedere celermente al completamento della base sociale, così come previsto dalla normativa vigente, e laddove possibile ripristinare il corretto funzionamento della cooperativa.

Art. 5.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2010

Il direttore generale: CINTI

10A09902

DECRETO 23 luglio 2010.

Nomina del collegio commissariale della «S.r.l. Agile», in Roma, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 14 luglio 2010 (depositato in data 15 luglio) con il quale il tribunale di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Agile, con sede in Roma, codice fiscale n. 01572180766;

Visto l'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Ritenuto di procedere alla nomina di tre commissari straordinari, tenuto conto della complessità della procedura;

Rilevato che, non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Visti gli art. 38, comma 3 e 105, comma 4, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Agile, con sede in Roma, codice fiscale n. 01572180766 sono nominati commissari i sig.ri:

avv. Francesco Dimundo, nato a Genova, il 8 giugno 1967;

avv. Oreste Michele Fasano, nato a Foggia, il 15 luglio 1951;

dott. Roberto Pertile, nato a Brescia, il 25 ottobre 1942.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Roma;

alla Camera di commercio di Roma;

alla Regione Lazio;

al comune di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2010

Il Ministro ad interim*:* BERLUSCONI

10A10012

DECRETO 23 luglio 2010.

Nomina del collegio commissariale della «S.p.a. Eutelia», in Arezzo, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 14 luglio 2010 (depositato in data 16 luglio) con il quale il tribunale di Arezzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della. S.p.A. Eutelia, con sede in Arezzo - Codice fiscale n. 12787150155, N. Rea AR 140436;

Visto l'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Ritenuto di procedere alla nomina di tre commissari straordinari, tenuto conto della complessità della procedura;

Rilevato che, non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Visti gli articoli 38, comma 3 e 105, comma 4, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreto:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Eutelia, con sede in Arezzo – Codice fiscale n. 12787150155, N. Rea AR 140436 - sono nominati commissari i sig.ri:

avv. Francesca Pace, nata a Roma il 1° aprile 1961;

prof. Daniela Saitta, nata a Messina, il 9 agosto 1962;

dott. Gianluca Vidal, nato a Venezia, il 6 marzo 1963.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Arezzo;

alla Camera di commercio di Arezzo;

alla Regione Toscana;

al comune di Arezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2010

Il Ministro ad interim*:* BERLUSCONI

10A10013

DECRETO 27 luglio 2010.

Nomina del commissario straordinario della «S.r.l. Agile», in Roma, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto in data 14 luglio 2010 (depositato in data 15 luglio) con il quale il tribunale di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato, ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Agile, con sede in Roma, codice fiscale n. 01572180766;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 2010 con il quale sono stati nominati i commissari straordinari della S.r.l. Agile;

Vista la nota in data 26 luglio 2010 con la quale il dott. Roberto Pertile ha comunicato di non accettare la nomina a commissario straordinario della procedura sopra citata;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Agile, con sede in Roma, codice fiscale n. 01572180766 é nominata commissario, in sostituzione del dott. Roberto Pertile, la dott.ssa Stefania Chiaruttini, nato a Este (Padova), dell'11 agosto 1962.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Roma;

alla Camera di commercio di Roma;

alla Regione Lazio;

al Comune di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2010

Il Ministro ad interim*:* BERLUSCONI

10A10011

DECRETO 28 luglio 2010.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.A. G.T.I.», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 febbraio 1984, con il quale la S.p.A. Gondrand S.N.T. è stata posta in amministrazione straordinaria e nominati gli organi della procedura;

Visto il successivo decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 12 marzo 1984, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alla S.p.A. G.T.I., impresa del gruppo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007, con il quale, per le procedure sopra citate, sono stati nominati commissari liquidatori i signori: dott. Saverio Signori, dott. Francesco Ruscigno, ed il prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto;

Visti i propri provvedimenti in data 17 febbraio 2006 e 7 aprile 2009, con i quali è stato autorizzato il deposito presso la Cancelleria del competente Tribunale fallimentare del bilancio finale, del rendiconto e del progetto di riparto finale e i relativi aggiornamenti con l'integrazione al progetto finale di riparto;

Vista l'istanza del 13 aprile 2010, con la quale il collegio commissariale nel comunicare che dichiara di aver espletato gli adempimenti per la chiusura, che nessuna contestazione è stata proposta e che pertanto «il bilancio finale di liquidazione ed il conto della gestione si intendono approvati»;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza apposto in calce all'istanza,

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della G.T.I. S.p.A. in a.s., con sede legale in Milano.

Art. 2.

I commissari provvederanno a depositare le somme destinate ai creditori irreperibili su libretti come per legge e agli adempimenti a di tutte le ulteriori formalità occorrenti per completare l'*iter* della chiusura della procedura di amministrazione straordinaria compresi quelli previsti dagli art. 2495 e 2496 del codice civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 28 luglio 2010

Il direttore generale
per la politica industriale
e competitività
BIANCHI

Il direttore generale del Tesoro
del Ministero dell'economia e
delle finanze
GRILLI

10A10009

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Burca Corina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Burca Corina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso il collegio «Mihai Eminescu» di Bacau nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso il collegio «Mihai Eminescu» di Bacau nell'anno 2009 dalla sig.ra Burca Corina, nata a Onesti (Romania) il giorno 23 giugno 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Burca Corina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09833

DECRETO 20 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Nastasa Patrut Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Nastasa Simona, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «in specialitatea asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 1996, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la sig.ra Nastasa Simona ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Patrut;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «in specialitatea asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 1996 dalla sig.ra Patrut Simona, coniugata Nastasa Simona nata a Piatra Neamt (Romania) il giorno 25 novembre 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Nastasa Simona è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09834

DECRETO 20 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihailov Andreea Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Mihailov Andreea Simona, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist nivel 3 avansat domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Hunedoara nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist nivel 3 avansat domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Hunedoara nell'anno 2009 dalla sig.ra Mihailov Andreea Simona, nata a Hunedoara (Romania) il giorno 29 aprile 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Mihailov Andreea Simona è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09835

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 luglio 2010.

Modifica del progetto autonomo n. 9450 contenuto nel decreto 11 luglio 2006, già ammesso al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. 364/Ric.)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 25 gennaio 2006, ed in particolare il progetto n. 9450 presentato dalla SOCEP Srl, ENEA Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, Metalmeccanica Meridionale SpA, Società Cooperativa Agricola a rl e Università degli studi di Palermo Dipartimento di Ingegneria e Tecnologie Agroforestali, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 1382 dell'11 luglio 2006, con il quale il progetto n. 9450 presentato dalla SOCEP Srl, Enea Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, Metalmeccanica Meridionale SpA. Società cooperativa agricola a rl «Casa Bianca» e Università degli studi di Palermo Dipartimento di Ingegneria e Tecnologie Agroforestali, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, per un importo di contributo nella spesa pari a euro 1.559.900,00 e un credito agevolato pari a euro 710.400,00;

Vista la nota del 5 marzo 2009, pervenuta in data 17 marzo 2009 (prot. n. 1973) con la quale la SOCEP Srl e l'Enea Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, a seguito dell'uscita della compagine dei proponenti della Società cooperativa agricola a rl «Casa Bianca» e della Metalmeccanica meridionale SpA, hanno chiesto di assumere la titolarità del progetto;

Vista la nota del 5 marzo 2009, pervenuta in data 17 marzo 2009 (prot. n. 1973), l'ENEA Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, per conto degli altri partner, ha chiesto una proroga di 12 mesi necessaria per il completamento delle attività di ricerca;

Viste le note ministeriali n. 384 del 20 gennaio 2009 e n. 2311 del 26 marzo 2009, con le quali sono stati richiesti all'istituto convenzionato e all'esperto scientifico l'aggiornamento delle valutazioni di pertinenza;

Acquisiti in data 21 ottobre 2009 (prot. n. 6645) gli esiti delle predette valutazioni da parte dell' istituto convenzionato e all'esperto scientifico;

Tenuto conto del parere formulato dal Comitato nella riunione del 3 febbraio 2010 e riportato nel relativo verbale;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto direttoriale n. 1382 dell'11 luglio 2006, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 9450 presentato dalla SOCEP Srl, Enea Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, Metalmeccanica meridionale SpA. Società cooperativa agricola a rl «Casa Bianca» e Università degli studi di Palermo Dipartimento di Ingegneria e Tecnologie Agroforestali ora SOCEP Srl, Enea Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente e Università degli studi di Palermo Dipartimento di Ingegneria e Tecnologie Agroforestali, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto direttoriale n. 1382 dell'11 luglio 2006, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto direttoriale n. 1382 dell'11 luglio 2006, per il progetto n. 9450 presentato dalla SOCEP Srl, Enea Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, Metalmeccanica meridionale SpA. Società cooperativa agricola a rl «Casa Bianca» e Università degli studi di Palermo Dipartimento di Ingegneria e Tecnologie Agroforestali, ora SOCEP Srl, Enea Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente e Università degli studi di Palermo Dipartimento di Ingegneria e Tecnologie Agroforestali, per effetto del presente decreto, è conseguentemente diminuito di euro 326.150,00 e il credito agevolato è diminuito di euro 247.400,00.

3. La conclusione della ricerca è fissata al 31 dicembre 2010.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 9450 del 14/11/2003 Comitato del 03/02/2010

- Progetto di Ricerca

Titolo: Sviluppo di un modello di sistema serra, sostenibile a ciclo chiuso e controllato per la riqualificazione tecnologica, energetica e produttiva delle Colture Protette nella Sicilia meridionale (M.O.D.E.M.)

Inizio: 01/09/2006

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

SOCEP S.R.L.

COMISO (RG)

ENEA - Ente Nazionlale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente

ROMA (RM)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO-DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E TECNOLOGIE AGRO-FORESTALI

PALERMO (PA)

- Costo Totale ammesso Euro 2.273.000,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.422.000,00

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 851.000,00

al netto di recuperi pari a Euro 554.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.322.000,00	€ 761.000,00	€ 2.083.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 100.000,00	€ 90.000,00	€ 190.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.422.000,00	€ 851.000,00	€ 2.273.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

  10 % Progetti presentati da PMI
  10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
  10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.312.500,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	384.250,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

10A09960

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 luglio 2010.

Designazione della «TE.S.I. Tecnologie Sviluppo Industriale S.r.l.», in Anagni, per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità dell'equipaggiamento marittimo alle direttive 96/98/CE e 98/85/CE e successivi emendamenti.

IL CAPO
DEL REPARTO SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE DEL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 2008, n. 211 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Vista l'istanza in data 15 giugno 2007 con la quale la Società TE.S.I. Tecnologie Sviluppo Industriale S.r.l. con sede ad Anagni (Frosinone) in Zona industriale Loc. Paduni, ha richiesto l'autorizzazione a certificare prodotti dell'allegato A.1, parte 3ª, in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 e successive modificazioni;

Visto il decreto n. 136/2002 in data 8 marzo 2002, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con il quale viene costituito un Gruppo Ispettivo allo scopo di esperire le verifiche presso gli organismi richiedenti la designazione di cui al succitato decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;

Visto l'esito delle verifiche eseguite presso la sede della Società in data 4 febbraio 2010 dai rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'interno - Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, in data 4 giugno 2010, trasmesso con la nota prot. n. 0009408 del 9 giugno 2010;

Preso atto degli obblighi attuativi del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, che prevede la designazione e la verifica periodica biennale degli organismi che procedono alla valutazione della conformità dell'equipaggiamento marittimo elencato nell'allegato A.1 del precitato decreto, secondo quanto indicato per ciascun tipo di equipaggiamento;

Decreta:

Art. 1.

La «TE.S.I. Tecnologie Sviluppo Industriale» S.r.l., con sede ad Anagni (Frosinone) in Zona industriale Loc. Paduni, è designata quale organismo di prova, per i sotto riportati moduli, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità ai requisiti, previste dagli strumenti internazionali indicati nell'allegato A.1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 407/1999, per i seguenti equipaggiamenti marittimi:

relativamente ai moduli B (Esame CE del tipo) - D (Garanzia della qualità della produzione) - E (Garanzia della qualità dei prodotti) - F (Verifica del prodotto):

A.1/3.2 Estintori di incendio portatili;

A.1/3.10 Ugelli spruzzatori per impianti fissi di estinzione incendi per sale macchine;

relativamente ai moduli B (Esame CE del tipo) - D (Garanzia della qualità della produzione) - G (Verifica di un prodotto unico):

A.1/3.9 Componenti di sistemi di estinzione a sprinkler.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2010

Il capo reparto: CARPINTERI

10A09929

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 agosto 2010.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Alba» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela Barolo, Barbaresco, Alba Langhe e Roero, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Alba» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Piemonte, in merito alla richiesta del Consorzio sopra indicato, di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 7 aprile 2010;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «Alba» e, all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità ai pareri espressi al riguardo dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Alba» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata «Alba» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

1. In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, i soggetti che intendono rivendicare già a partire dalla vendemmia 2010 i vini a denominazione di origine controllata «Alba», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato-regioni e provincie autonome 25 luglio 2002 — la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito schedario. Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.

Art. 4.

1. Nell'allegato A sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, di tutte tipologie dei vini denominazione di origine controllata «Alba».

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Alba», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

Disciplinare di produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata "ALBA"

Articolo 1. – Denominazione e vini.

La denominazione di origine controllata «Alba» è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Alba»;

«Alba» riserva.

Articolo 2. – Base ampelografica.

I vini a denominazione di origine controllata «Alba» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

vitigno Nebbiolo: dal 70% all'85%

vitigno Barbera: dal 15% al 30%

possono inoltre concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte fino ad un massimo del 5%.

Articolo 3. – Zona di produzione delle uve.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alba» devono essere prodotte nella zona di origine delimitata dall'intero territorio dei comuni di: Barolo, Camo, Canale, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Ciglié, Corneliano d'Alba, Cossano Belbo, Diano d'Alba, Dogliani, Grinzane Cavour, La Morra, Mango, Monchiero, Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Monticello d'Alba, Neviglie, Piobesi d'Alba, Priocca, Rocca Ciglié, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Sinio, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, e Vezza d'Alba e da parte del territorio dei comuni di: Alba, Barbaresco, Baldissero d'Alba, Bastia Mondovì, Bra, Castagnito, Cherasco, Clavesana, Farigliano, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Montà d'Alba, Montaldo Roero, Monteu Roero, Narzole, Neive, Novello, Pocapaglia, Santo Stefano Roero e Sommariva Perno.

I confini dell'area di produzione sono così delimitati: partendo da Alba, in senso antiorario, la linea di delimitazione passa a Mussotto, segue la Statale 231 Asti – Alba in direzione Asti sino ad incontrare la sinistra orografica del fiume Tanaro. Dall'intersezione del Tanaro con il confine della provincia di Cuneo ed Asti segue il suddetto sino alla Borgata Gianoli di Montà d'Alba. Si immette quindi sulla strada provinciale per cascina Sterlotti e per quella per frazione San Vito che segue fino all'innesto con la Strada Statale del Colle di Cadibona (SS 29). La delimitazione coincide con la suddetta fino al ponte sul rio Rollandi. Seguendo la sinistra orografica del rio Rollandi, giunge alla confluenza con il rio Prasanino. Segue il rio Prasanino sino ad incrociare la Strada Provinciale in direzione Santo Stefano Roero sino alla Borgata Madonna delle grazie, quindi la strada

carreggiabile per cascina. Beggioni e oltre fino alla strada Santo Stefano Roero – San Lorenzo che supera proseguendo lungo la strada per cascina. Molli fino a rio Prella. Segue la destra orografica di detto rio per raggiungere e quindi risalire la carrareccia che passa per la casc. Furinetti e Audano. Superata la provinciale dei Roeri prosegue lungo la valle Serramiana, imbocca la strada per valle Canemorto che segue fino a Baldissero.

La linea di delimitazione, passa ad ovest di Baldissero su strada Belvedere sino al primo dei due tornanti dal quale prosegue lungo il crinale fino a raggiungere il confine tra Baldissero e Sommariva dal quale prosegue per immettersi su strada Località Maunera passando per Cascina Fiandra. Prosegue in direzione sud-est su strada Località Maunera fino ad incrociare la Strada Provinciale 10 che attraversa per proseguire lungo le Bocche dei Garbini e le Bocche della Merla per giungere, sul confine comunale tra Sommariva e Pocapaglia. Segue in direzione sud detto confine sino ad incontrare strada Mormorè e proseguendo su strada Frazione Saliceto si immette sulla Strada Provinciale 340 in direzione Bra, prosegue lungo la Strada Provinciale 661 fino all'ingresso del concentrico di Bra escludendolo da est fino ad incontrare strada Orti. Prosegue sulla Strada Statale 231 passando per cascina Salame, Borgo nuovo fino a Località Fornace, per proseguire poi lungo il confine comunale tra S. Vittoria e Bra fino al ponte sul fiume Tanaro. Di qui segue la destra orografica del Tanaro attraverso i territori di La Morra, Cherasco, Narzole, Novello. All'intersezione del fiume Tanaro con il confine comunale di Novello lo segue e prosegue sul confine comunale di Monchiero di Dogliani e di Farigliano sino a incontrare nuovamente il fiume Tanaro che segue in direzione della sorgente. Prosegue verso sud, lungo la destra orografica del Tanaro e ne segue il corso fino all'intersezione con il confine comunale di Bastia Mondovì e Ciglié; prosegue seguendo il confine tra Ciglié e Niella Tanaro, Rocca Ciglié e Niella Tanaro, e risale verso nord sul confine tra Rocca Ciglié e Castellino Tanaro, Rocca Ciglié e Marsaglia, Clavesana e Marsaglia, Clavesana e Murazzano, Clavesana e Belvedere Langhe, Farigliano e Belvedere Langhe, Dogliani e Belvedere Langhe, Dogliani e Bonvicino, Dogliani e Somano, Dogliani e Bossolasco, Roddino e Cissone, Roddino e Serravalle Langhe, Roddino e Cerretto Langhe, Sinio e Albaretto Torre, Rodello e Albaretto Torre, Rodello e Lequio Berria, Rodello e Benevello, Alba e Benevello, Alba e Borgomale, Trezzo Tinella e Borgomale, Mengo e Castino, Rocchetta Belbo e Castino fino ad intersecare il confine con la provincia di Asti. Segue tale confine fino ad incontrare il fiume Tanaro proseguire verso sud-ovest seguendo la destra orografica del fiume attraversando il territororio di Neive, Barbaresco per ritornare nel comune di Alba.

Articolo 4. – Norme per la viticoltura.

Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alba» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

1. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
- terreni: argillosi, calcarei, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;
- giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
- altitudine: non superiore ai 580 m s.l.m.;

- esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve, con l'esclusione del versante nord;
- densità di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti oggetto di reimpianto o di nuovo impianto, effettuato successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare, dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.300;
- forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: controspalliera con vegetazione assurgente; - sistemi di potatura: il guyot), e/o comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche qualitative dell'uva e del vino;
- E' vietata ogni pratica di forzatura.

2. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alba», «Alba» riserva ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

Vini	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico volumico minimo naturale
{Alba}	8	12,00% vol.
{Alba} riserva	8	12,00% vol.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alba», «Alba» riserva con la menzione vigna seguita da relativo toponimo deve essere:

	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico volumico minimo naturale
al terzo anno:	4,3	12,50% vol.
al quarto anno:	5,0	12,50% vol.
al quinto anno:	5,8	12,50% vol.
al sesto anno:	6,5	12,50% vol.

Dal settimo anno in poi:

Vini	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico volumico minimo naturale
{Alba}	7,2	12,50% vol.
{Alba} riserva	7,2	12,50% vol.

3. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Alba» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando i limiti della resa uva /vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5.I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente comma 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, mediante lettera raccomandata, agli organi preposti al controllo competenti per territorio, la data di inizio delle operazioni, la stima della maggior resa, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6 Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare limiti massimi di uva classificabile per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

7. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di Tutela e sentite le rappresentanze di filiera, vista la situazione del mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione, temporanea, delle iscrizioni all'Albo per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.

Articolo 5. – Norme per la vinificazione.

1. Potranno essere destinate alla produzione di vini a denominazione d'origine controllata "Alba" le uve provenienti dai vigneti iscritti al corrispondente albo o, con la scelta vendemmiale, per intero o parzialmente in riferimento alla superficie vitata, uve provenienti da vigneti iscritti agli albi dei vini a DOCG Barolo, Barbaresco e Roero ed agli albi dei vini a DOC Nebbiolo d'Alba, Barbera d'Alba. Le uve provenienti da vigneti iscritti all'albo della doc Langhe potranno essere destinate alla doc Alba solo nel caso in cui rispettino le condizioni ed i requisiti del presente disciplinare di produzione. Le successive operazioni dovranno svolgersi nel rispetto del punto 2 e successivi del presente articolo.

2. Le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio dei vini di cui all’art. 1, devono essere effettuate all’interno del territorio della zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare di produzione tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio della provincia di Cuneo.

3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vini	Resa uva/vino	Produzione max di vino
{Alba}	70%	56 hl/ha
{Alba} riserva	70%	56 hl/ha

4. Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino hl/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4, punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

5. Nella vinificazione ed invecchiamento devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l’arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente. Nel caso della rivendicazione “Vigna” non può essere effettuato nessun tipo di arricchimento.

6. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento minimo di:

Vini	Durata mesi	Di cui in legno di rovere	Decorrenza
{Alba}	17	9	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve
{Alba} Riserva	23	12	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve

7. Trascorso il tempo di invecchiamento come stabilito al paragrafo precedente, l’azienda può procedere alla certificazione del prodotto e può fare esplicita richiesta della tipologia “riserva”.

L'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data, per ciascuno di essi, di seguito indicata:

Vini	Data
{Alba}	1° maggio del secondo anno successivo alla vendemmia
{Alba} riserva	1° novembre del secondo anno successivo alla vendemmia

8. E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti per non più del 6% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.

9. Per i vini destinati alla denominazione di origine controllata «Alba» il passaggio orizzontale a altra denominazione è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata "Langhe" senza specificazione di vitigno.

10. E' consentita, a scopo migliorativo, l'aggiunta nella misura massima del 15% di «Alba» più giovane ad «Alba»più vecchio o viceversa anche se non ha ancora ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio.

Articolo 6. – Caratteristiche al consumo.

1. I vini a denominazione di origine controllata «Alba» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
   colore: rosso rubino intenso tendente al granato;
   odore: caratteristico ed intenso;
   sapore: asciutto, caldo, tannico, robusto, armonico, persistente;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
   «Alba» con menzione «vigna»: 12,50% vol;
   acidità totale minima: 4,5 g/l
   estratto minimo non riduttore: 23,0 g/l.

2. I vini a denominazione di origine controllata «Alba» riserva all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
   colore: rosso rubino intenso tendente al granato;
   odore: caratteristico ed intenso;
   sapore: asciutto, caldo, tannico, robusto, armonico, persistente;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
   «Alba» riserva con menzione «vigna»: 12,50% vol;
   acidità totale minima: 4,5 g/l;
   estratto minimo non riduttore: 23,0 g/l.

3. E' in facoltà del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Articolo 7. – Etichettatura e presentazione.

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Alba» di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi ”Extra”, “Fine”, “Scelto”, “Selezionato”, “Superiore”, “Vecchio” e similari.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Alba» di cui all'art. 1, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno il consumatore. Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali “Viticoltore”, “Fattoria”, “Tenuta”, “Podere”, “Cascina” e altri termini similari, sono consentite in osservanza alle disposizioni CE e nazionali in materia.

3. Nella designazione e presentazione dei vini «Alba» e «Alba» riserva, la denominazione di origine controllata può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché:
- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- tale menzione sia iscritta nella «Lista positiva» istituita dall'organismo che detiene l'albo dei vigneti della denominazione;
- coloro che nella designazione e presentazione dei vini «Alba», intendono accompagnare la denominazione di origine con l'indicazione della «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
- la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la partita sia stata presentata separatamente per l’esame chimico-fisico e organolettico di cui alla normativa vigente;
- la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Alba» è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

5. Qualora venga usata la tipologia «riserva», la partita relativa deve essere presentata separatamente per l’esame chimico-fisico e organolettico di cui alla normativa vigente.

Articolo 8. – Confezionamento.

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata «Alba» di cui all’art. 1 per la commercializzazione devono essere di tipo “Albeisa”, “Borgognona” o “Bordolese” o di forma tradizionale, di vetro scuro con dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia.

2. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata «Alba» di cui all’art. 1 per la commercializzazione devono essere di capacità consentita dalle vigenti leggi, comunque non inferiore a litri 0,250 e non superiore a litri 15, con l'esclusione dei contenitori da litri 2.

3. E' vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie con caratterizzazioni di fantasia che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio dei vini.

ALLEGATO “A”

ALLEGATO

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
ALBA	B417	X	160	2	X	X	A	1	X
ALBA VIGNA	B417	X	160	2	V	X	A	1	X
ALBA RISERVA	B417	X	160	2	A	X	A	1	X
ALBA RISERVA VIGNA	B417	X	160	2	A	V	A	1	X

10A09899

DECRETO 3 agosto 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre Aquilane o Terre de L'Aquila».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto ministeriale del 6 giugno 2008, con il quale è stata riconosciuta l'Indicazione Geografica Tipica dei vini «Terre Aquilane o Terre de L'Aquila» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo per il tramite della regione Abruzzo, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica dei vini «Terre Aquilane o Terre de L'Aquila»;

Visto il parere favorevole della regione Abruzzo sulla citata domanda;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 143 del 22 giugno 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini «Terre Aquilane o Terre de L'Aquila» in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Articolo unico

1. L'art. 5 del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini «Terre Aquilane o Terre de L'Aquila» è sostituito per intero dal seguente testo:

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della regione Abruzzo.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%. Qualora venga superato detto limite, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.

È consentito a favore dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Terre Aquilane o Terre de l'Aquila» il taglio con mosti e vini provenienti anche da terreni situati al di fuori della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 nella misura non eccedente il limite del 15%.

Sono consentite tutte le pratiche enologiche previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2010

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

10A09958

DECRETO 3 agosto 2010.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese» o «Sangue di Giuda» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Vista la domanda, presentata dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese, intesa ad ottenere il riconoscimento del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata dei vini «Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese» o «Sangue di Giuda»;

Visto il parere favorevole della regione Lombardia sulla citata domanda;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 125 del 31 maggio 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere al riconoscimento del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese» o «Sangue di Giuda» in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese» o «Sangue di Giuda» ed il relativo disciplinare di produzione le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - della Repubblica italiana;

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a Denominazione di Origine Controllata «Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese» o «Sangue di Giuda», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.

Art. 4.

A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di Origine Controllata «Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese» o «Sangue di Giuda» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata «Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese» o «Sangue di Giuda» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2010

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "SANGUE DI GIUDA DELL'OLTREPÒ PAVESE" O "SANGUE DI GIUDA"

Articolo 1.
La Denominazione di Origine Controllata "Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese" o "Sangue di Giuda" è riservata ai vini, anche nelle tipologie "frizzante" e "spumante", che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2.
Base ampelografica
I vini "Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese o Sangue di Giuda", devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

- Barbera: dal 25% al 65%;
- Croatina: dal 25% al 65%;
- Uva rara, Ughetta (Vespolina) e Pinot nero: congiuntamente o disgiuntamente, fino a un massimo del 45%.

Articolo 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino "Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese" o "Sangue di Giuda" è delimitata come segue:
dalla strada statale n. 10 al km 162+700 segue quale confine a est la strada comunale per Bosnasco, Costamontefedele, fraz. Casotti. Da qui segue in direzione fraz. Braccio fino al bivio per la fraz. Villa Marone, si prosegue fino alla fraz. Barbaleone fino a raggiungere la via Marconi, quindi a ovest fino a raggiungere Boffalora, Poggiolo e ancora per Cerisola, Donelasco e Santa Maria della Versa. Da qui scende a nord per la provinciale Santa Maria-Stradella, sino alla frazione Begoglio, dove devia a ovest per la comunale che tocca le frazioni: Squarzine, Gaiasco, Cella, Ca' di Paglia sino al ponte del torrente Scuropasso in località Molino Sacrista. Quindi scende a valle lungo il torrente Scuropasso, sino a incontrare il confine comunale tra Lirio e Pietra de' Giorgi a comprendere per intero quest'ultimo territorio comunale e quello di Cigognola a sud della strada statale n. 10 che costituisce il confine nord sino al chilometro n. 162+700, all'imbocco della strada comunale per Bosnasco.

Articolo 4.
Norme per la viticoltura
4.1) Condizioni naturali dell'ambiente
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese" o "Sangue di Giuda", devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche di qualità.
I vigneti devono essere posti su terreni di natura calcarea o calcareo-argillosa e su pendici collinari ben soleggiate escludendo comunque i fondovalle e i terreni di pianura.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
4.2) Densità di impianto
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.000.
Per gli appezzamenti di croatina la densità di ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.200.
4.3) Sesti d'impianto e forme d'allevamento

I sesti d'impianto, le forme di allevamento (controspalliera) e i sistemi di potatura devono essere quelli di tipo tradizionale e, comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino. Per i vigneti esistenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare sono consentite le forme di allevamento già usate nella zona, con esclusione delle forme di allevamento espanse.
4.4) Irrigazione
É consentita l'irrigazione di soccorso.
4.5) Rese ad ettaro e gradazione minima naturale
Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese" o "Sangue di Giuda" ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti:

Tipologia	Produzione massima (t/ha)	Titolo alc. vol. nat. min. (% vol)
1. Sangue di Giuda	10,50	11,50
2. Sangue di Giuda frizzante	10,50	11,50
3. Sangue di Giuda spumante	10,50	11,50

Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa uva ad ettaro dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, ferma restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite del 20% decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata "Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese" o "Sangue di Giuda", per tutta la partita.
La Regione Lombardia, sentito il parere del Consorzio di Tutela, annualmente, con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, o limitare, per talune zone geografiche, l'utilizzo delle menzioni aggiuntive, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Articolo 5
Norme per la vinificazione
5.1) Zona di vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione é consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Pavia, nonché nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza.
5.2) Resa massima uva/vino
Le rese massime dell'uva in vino devono essere le seguenti:

Tipologia	Resa uva/vino
1. Sangue di Giuda	70%
2. Sangue di Giuda frizzante	70%
2. Sangue di Giuda spumante	70%

Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra riportati, ma non oltre il 5%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.
5.3) Modalità di vinificazione e di elaborazione

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro rispettive caratteristiche.
Nel caso della vinificazione disgiunta, il coacervo dei vini facenti parte della medesima partita, deve avvenire nella cantina del vinificatore entro il periodo di completo affinamento e comunque prima della richiesta della certificazione della relativa partita prevista dalla vigente normativa o prima della eventuale commercializzazione, all'interno della zona contemplata dall'art. 5.1, come vino atto a "Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese" o "Sangue di Giuda".

Articolo 6.
Caratteristiche dei vini al consumo
I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
1) "Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese" o "Sangue di Giuda":
- colore: rosso rubino intenso;
- odore: vinoso intenso;
- sapore: pieno, di corpo e dolce, talvolta vivace e leggermente tannico;
- residuo zuccherino minimo: 80 g/l;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol di cui almeno 5,50% vol svolto;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
Il vino a denominazione di origine "Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese" o "Sangue di Giuda" all'atto dell'immissione al consumo può essere caratterizzato, alla stappatura del recipiente, da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione, che conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non superiore a 1,7 bar.
2) "Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese" o "Sangue di Giuda" frizzante:
- colore: rosso rubino intenso;
- odore: vinoso intenso;
- sapore: dolce, di corpo, pieno;
- spuma: vivace, evanescente;
- residuo zuccherino minimo: 80 g/l;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol di cui almeno 7,00% vol svolto;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
3) "Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese" o "Sangue di Giuda" spumante dolce:
- colore: rosso rubino intenso;
- odore: vinoso intenso;
- sapore: pieno, di corpo, dolce;
- spuma: vivace, persistente;
- titolo alcolometrico volumico effettivo 9,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
E' facoltà del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare per i vini di cui sopra i limiti indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Articolo 7.
Qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione
7.1) Qualificazioni
Alla Denominazione di Origine Controllata "Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese" o "Sangue di Giuda", anche nelle tipologie frizzante e spumante, è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione

diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato, vecchio, riserva e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
7.2) Etichettatura
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti "Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese" o "Sangue di Giuda", anche nelle tipologie "frizzante" e "spumante", è obbligatorio riportata l'indicazione dell'annata di vendemmia da cui il vino deriva.
7.3) Caratteri e posizioni in etichetta
La denominazione "Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese" o "Sangue di Giuda" deve essere indicata nella designazione del prodotto in maniera consecutiva, anche su più righe, seguita immediatamente al di sotto dalla menzione specifica tradizionale "denominazione di origine controllata".
Le menzioni facoltative, escluse i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali più restrittive.
7.4) Marchio collettivo
La Denominazione di Origine Controllata "Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese" o "Sangue di Giuda" è contraddistinta obbligatoriamente dal un marchio collettivo espresso nella forma grafica e letterale allegata al presente disciplinare, in abbinamento inscindibile con la denominazione. L'utilizzo del marchio collettivo è curato direttamente dal Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese che deve distribuirlo anche ai non associati, alle medesime condizioni di utilizzo riservate ai propri associati.

Articolo 8.
Confezionamento
I vini a Denominazione di Origine Controllata "Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese" o "Sangue di Giuda", anche nelle tipologie "frizzante" e "spumante", devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 5.
Per la tappatura del "Sangue di Giuda" spumante è obbligatorio il tappo di sughero a fungo munito del tradizionale ancoraggio a gabbietta, ad eccezione dei recipienti di volume nominale uguale o inferiore a ml 200 per i quali sono consentite le chiusure ammesse dalla vigente normativa in materia.
Per la versione frizzante è tuttavia ammessa la chiusura con tappo a fungo in sughero ancorato con gabbietta, utilizzato tradizionalmente nella zona, con eventuale capsula non superiore a 7 centimetri.

Allegato A

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
SANGUE DI GIUDA DELL'OLTREPO' PAVESE	B413	X	999	2	S	X	A	0	X
SANGUE DI GIUDA DELL'OLTREPO' PAVESE FRIZZANTE	B413	X	999	2	S	X	C	0	X
SANGUE DI GIUDA DELL'OLTREPO' PAVESE SPUMANTE	B413	X	999	2	S	X	B	0	X

10A09959

DECRETO 3 agosto 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15, legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 1971 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Orvieto» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini Orvieto intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto»;

Visti i pareri favorevoli della regione Umbria e della regione Lazio;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 136 del 14 giugno 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto» in conformità al parere espresso e alla proposta di disciplinare di produzione formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 1971 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata «Orvieto», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Orvieto» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Orvieto» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "ORVIETO"

Articolo 1
Denominazione dei vini

La denominazione di origine controllata "Orvieto", ivi compresa la sottozona Orvieto Classico, anche nelle tipologie secco, abboccato, amabile, dolce, superiore, vendemmia tardiva e muffa nobile è riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
La tipologia vendemmia tardiva può essere rivendicata esclusivamente per il vino a denominazione di origine controllata "Orvieto" e "Orvieto" Classico con la qualificazione superiore.

Articolo 2
Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata "Orvieto" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni seguenti, nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:
Trebbiano Toscano (Procanico) e Grechetto minimo 60%.
Possono concorrere altri vitigni di colore analogo idonei alla coltivazione per la Regione Umbria e per la Provincia di Viterbo fino ad un massimo del 40%, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010.

Articolo 3
Zona di produzione delle uve

a) Le uve destinate alla, produzione dei vini "Orvieto" devono essere prodotte nella zona che comprende, in tutto o in parte, i territori amministrativi dei seguenti comuni: Orvieto, Allerona, Alviano, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Ficulle, Guardea, Montecchio, Fabro, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Porano in provincia di Terni e Castiglione in Teverina, Civitella D'Agliano, Graffignano, Lubriano, Bagnoregio in provincia di Viterbo.
Tale zona è così delimitata: sulla strada che da Castelviscardo conduce a Monte Rubiaglio, poco prima del centro abitato di quest'ultimo e all'altezza dello stabilimento termale, il limite segue in direzione ovest la variante a valle dell'abitato fino all'incrocio della strada che porta al podere Stabbione, segue quindi la medesima sino ad incontrare il fosso Pisciatello che discende in direzione nord sino alla confluenza con il T. Paglia in prossimità della q.164. Dal punto di confluenza in linea retta raggiunge il podere Molino e da podere Molino prende in direzione nord-est, la strada che porta alla borgata Stazione, percorrendola fino ad incrociare il fosso Ripuglie.
Risale tale fosso sino all'altezza del podere Pianociano, prende il sentiero che conduce alla località Pratale (q. 360) e, proseguendo, incontra la provinciale per Allerona, prosegue sulla medesima, sino al centro abitato e all'uscita del medesimo segue la strada che, in direzione nord-est, passa per podere Fontalone e prosegue su detta strada fino ad incontrare il fosso Rivasenne (q. 280) che oltrepassa e dopo aver toccato il vocabolo Peccio raggiunge il fosso Rivarcale; discende lungo il medesimo e all'altezza di q. 240 segue in direzione est il sentiero per podere Poggio Lupo, lo raggiunge e poi in direzione nord-ovest prende il sentiero che passa per podere Mostarda (q. 335),

podere Alvenella (q. 275), prosegue quindi fino a q. 227 e al ponte sul fosso Rimucchie segue una linea retta in direzione est fino a q, 222 in prossimità di un corso d'acqua che discende fino all'affluenza di questi nel T. Ritorto in prossimità della q. 216. Risale il T. Ritorto e superato di poco le Taie prende la strada che in direzione est raggiunge q. 242.
Da q. 242 prende il sentiero che in direzione nord passa per q. 324, S. C.Marco, procede sempre verso nord lungo tale sentiero, costeggiando le quote 348 (Olivello), 359, 382, 393(Castel rosso) e 387, raggiunge la strada che porta a Fabro. Su questa via procede per Poggio della Fame da dove seguendo la strada in direzione nord incrocia a q. 252 la strada che da Salci conduce a Fabro.

Lungo tale strada supera il bivio per Fabro e procede verso sud-est passando per le quote 247, 252, 237, 244, 237 (Casella), 240, 245 (S. Lazzaro); da qui procede sulla strada statale Umbro-Casentinese fino alla frazione di Santa Maria; superato il centro abitato di Santa Maria segue la vecchia strada statale Umbro-Casentinese incrociando in prossimità di Poderocchio il confine delle provincie Perugia e Terni, procede lungo tale confine in direzione nord-est sino a incontrare al chilometro 72 la strada statale Umbro – Casentinese (n. 71); lungo la medesima discende verso sud per un breve tratto fino all'incrocio con la strada che conduce al C. Cicolini I e Cicolini II, segue tale via sino a raggiungere la q. 427, da dove prosegue per la strada che verso sud porta al C.po Giorgione e raggiunge la strada che porta a Montegabbione; la segue fino a tale centro abitato e prosegue verso Monte Giove sino a incontrare in località Ceppete il R. della Fonte dell'Olimpia, affluente di destra del T. Sorre. Segue questo corso d'acqua sino a T. Sorre e poi sempre verso sud sino alla confluenza di questi con il T. Chiani e quindi lungo il T. Chiani sino all'affluenza in questi del Fosso della Volpia (q. 202). In prossimità della confluenza sulla sponda opposta del T. Chiani segue il sentiero che scende verso sud e passa per la Casella (q. 230), S.C. Gregorio(q. 290); e quindi in direzione ovest prosegue per il sentiero che lambisce la Macchia dei Passacci e Poggio Tonolo e infine incrocia un corso d'acqua affluente del R. di Poreale, segue tale affluente per tutto il suo corso in direzione nord e alla confluenza con il R. di Poreale, risale quest'ultimo sino a incrociare a q. 484 il sentiero che porta a C.se Mealla.

Segue tale sentiero in direzione ovest, fino a incontrare a q. 544 la strada statale Umbro-Casentinese 71 e in direzione sud-ovest discende sulla medesima sino alla frazione Bagni.
All'uscita del centro abitato di Bagni segue il sentiero che, in direzione nord-est, passando per il podere Santa Maria arriva al T.Chiani, lo attraversa e sempre seguendo tale sentiero, che costeggia il T.Chiani, attraverso il R.Secco, il fosso della Chiericciola, prosegue attraversando la contrada Mazzocchino e giunge a Marrano Nuovo. Segue poi la strada che conduce a San Faustino e prima di giungervi, all'altezza di Villa Laura, segue la via che conduce, in direzione sud-est, a S. Bartolomeo, da qui prosegue verso sud per il sentiero che passa per Casone, C.Mova, C. dei Frati fino al fosso della Capretta, che attraversa all'altezza di C. Bianca.
Costeggiando il fosso della Capretta, il Borro Fontanelle e la strada vicinale, raggiunge C.Bianca (q. 382) e di qui, proseguendo, si congiunge a q. 322 con la strada che porta all'Osteria della Padella e prosegue lungo questa strada fino al bivio per S. Giorgio, prende la strada statale Orvietana (n. 79-*bis*), in direzione est e in prossimità del km 10 a q. 550 prende la via che attraversa Quercia Cola, Ceraso, Madonna del Fossatello, il Pegno, Podere Grotte Bandrilli, raggiunge Corbara; da qui risale verso nord per la strada che lambendo la località Prati e attraverso il podere Ischia, raggiunge il fosso dei Grottoni, segue questo corso d'acqua sino alla confluenza nel Tevere e risale quindi il corso del fiume.
In prossimità del fosso Pianicello prende in direzione nord il sentiero che attraversa la località Piantatella, passa per la q. 245, costeggia a ovest il Poggio e prosegue sempre verso nord fino al podere il Colle (q. 337), prosegue sempre lungo il sentiero (q. 380 e 390) e quindi piegando verso est raggiunge q. 457 dove segue la strada che porta a Titignano; costeggiando il centro abitato scende lungo la strada verso sud, fino a raggiungere il limite di confine della provincia
che segue nella stessa direzione fino al Tevere; risale il Tevere fino a incontrare il Fosso Pasquarella, in prossimità della confluenza di quest'ultimo prende il sentiero che, in direzione sud-

ovest passa per le q. 304, 398, 460, 467, 494, attraversa la valle Spinosa e raggiunge l'edicola dedicata a S. Sebastiano sulla strada che conduce a Civitella del Lago.

Prosegue quindi verso sud lungo la strada che porta al ponte dell'Argentario, superato di poco il ponte a q. 308, prende il sentiero che, in direzione sud, passa attraverso i poderi Casanova e le località S.Giorgio, Campo della Macchia, Piano della Fornace sino a raggiungere a q. 463, all'altezza di podere Pantano, la strada che conduce a Montecchio. Segue tale strada sino al centro abitato e superatolo prosegue per la via che conduce a S. Angelo, lo supera sino a incrociare il fosso della Bandita che discende sino a incontrare , per seguirla, la strada che conduce a Tenaglie.

Da Tenaglie segue la strada che conduce a Guardea, superato questo centro abitato e passato per il P.te della Stretta segue, sempre verso sud, la strada che costeggia M. Civitella e Poggio S. Biagio, sino a incrociare il fosso Porcianese, discende lungo il medesimo e successivamente lungo il fosso Pescara fino alla sua confluenza nel Tevere, risale il Tevere fino alla confluenza del fosso di Montecalvello. Risale quindi questo fosso sino al suo incrocio con la strada che conduce a Graffignano (q. 91). Segue tale strada che attraversa Graffignano e Tardane sino a incrociare quella che conduce a Civitella D'Agliano, prosegue lungo quest'ultima in direzione di Civitella d'Agliano e superato il km.24 prende verso nord-ovest il sentiero che passa tra le località Morro della Chiesa e Torriti. Segue questo sentiero che attraversa Rio Chiaro (q. 214) e prosegue per le quote 252, 299 sino a raggiungere in prossimità del km 8 la strada che da San Michele in Teverina porta a Civitella d'Agliano. Su tale strada prosegue costeggiando il centro abitato di S. Michele in Teverina e quindi prosegue e attraversa Vetriolo, Ponzano per raggiungere Bagnoregio. Attraversa Bagnoregio e sempre sulla stessa strada raggiunge in direzione nord Porano.

Passando al di fuori del centro abitato di Porano prosegue per tale strada verso nord fino a raggiungere la strada statale Umbro-Casentinese (n. 71) in prossimità delle Case Buonviaggio. Segue tale strada statale n. 71 sino a V.la Nuova (q. 484) e di qui in linea retta verso ovest passa per le quote 482 (Graticello), 500 (S. Giovanni) fino a q. 530 sulla strada che attraverso Pian Rosato porta a S.Quirico, segue tale strada fino a q. 521 per poi prendere il sentiero che, in direzione ovest, porta a la Ceppa, la supera e all'incrocio del sentiero che il fosso del Piscino segue, in direzione nord-ovest, il limite che confina tra Castel Giorgio e Orvieto, fino al fosso della Vena, risale quindi questo corso d'acqua sino a incrociare il sentiero (q. 510) lungo il quale prosegue passando per le quote 516 e 514 fino a raggiungere C. Acquaviva. Da qui prende il sentiero verso nord, attraversa il fosso di S.Antonio e prosegue su tale sentiero fino a raggiungere la strada per podere Molare 2°, prima di giungere a questo segue il corso d'acqua che incrocia sino alla sua confluenza in prossimità della così detta Ripa che limita l'altopiano della piana di Orvieto. Il limite prosegue in direzione nord per la Ripa per poi seguire la strada che porta a Castel Viscardo che supera passando al di fuori del centro abitato; prosegue poi per la strada di Monte Rubiaglio fino alla variante a valle dell'abitato.

b) Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Orvieto" designabile con la menzione classico devono essere prodotte nella zona di origine più antica appresso indicata.

Tale zona, come da decreto ministeriale 23 ottobre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 15 dicembre 1931, è così delimitata: sulla destra del torrente Paglia: dalla confluenza del torrente Ritorto sul Paglia, il confine risale il corso del torrente Paglia ed il suo piccolo affluente di destra denominato Fosso delle Prese, fino ad incontrare la strada che sale a Castel Viscardo. Questa strada segna il confine fino al punto in cui incontra la così detta Ripa, che limita l'altopiano vulcanico sovrastante (lato sud-ovest) alla Piana di Orvieto.

La Ripa segna il confine sino al ponte del Marchese e di qui, seguendo la strada che conduce a Bagnoregio sino al confine tra le provincie di Terni e Viterbo, seguendo questo confine sino all'incrocio con fosso Funcello a nord di Castiglione in Teverina, mantenendosi sempre sull'altopiano, torna verso nord scendendo a valle prima di Torre Massea e quindi il confine giunge al Tevere poco dopo la confluenza del Paglia. Sulla sinistra del torrente Paglia: il confine, dallo sbocco del torrente Ritorto (a valle del ponte ferroviario sul Paglia dopo la stazione di

Allerona) attraversando il fosso della Sala, si porta a Castello Sala, costeggia la strada Ficulle-Orvieto e tocca Bagni; da qui tocca Pian della Casa e scende al torrente Chiani in contrada S. Carlo, passa presso Morrano Vecchio, poi sotto S. Bartolomeo, tocca Pagliano e Osteria, incontra in contrada Capretta la strada Orvieto-Prodo, raggiunge Osarella, Madonna del Fossatello, Corbara, traversa il fosso del Molinetto, il fosso Ramali e va a finire al Tevere di fronte a Salviano. Da Salviano il confine è segnato dal bosco che riveste i terreni cretacei del Lias sino a Montecchio. Da qui, per il fosso di Carnano, si chiude al torrente Paglia. (Dato che il fosso di Carnano non si getta nel torrente Paglia bensì nel Tevere, da tale confluenza il confine risale il Tevere fino a incontrare la delimitazione descritta per la zona a destra del torrente Paglia).

Articolo 4
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Orvieto" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti di giacitura ed esposizione adatti, con esclusione dei terreni di fondo valle, di quelli umidi e non sufficientemente soleggiati.
L'altitudine dei terreni deve comunque essere compresa tra i cento ed i cinquecento metri s.l.m.
Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi non può essere inferiore a 3.000 piante per ettaro.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare per il vino a denominazione di origine controllata "Orvieto" 11 tonnellate per ettaro e per il vino a denominazione di origine controllata "Orvieto"con la qualificazione di superiore 8 tonnellate per ettaro.
Per la tipologia Vendemmia Tardiva la produzione massima di uva in coltura specializzata, parzialmente appassita, non deve essere superiore a 7 tonnellate per ettaro e per la tipologia Muffa Nobile non deve essere superiore a 5 tonnellate per ettaro.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Orvieto"devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
Le uve destinate alla vinificazione dei vini a denominazione controllata "Orvieto" devono assicurare al medesimo un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10% vol, mentre per la tipologia superiore devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11% vol.
Diversamente le uve destinate alla produzione della tipologia Vendemmia Tardiva devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 13% vol e la data di inizio della vendemmia delle uve destinate alla produzione del vino qualificato Vendemmia Tardiva deve avvenire non prima del 1° ottobre.

Le uve destinate alla produzione della tipologia Muffa Nobile devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 16 % vol.

Articolo 5
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Orvieto”, anche nella tipologia superiore, di affinamento e di dolcificazione, anche con mosto concentrato rettificato, dello stesso, devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione delimitata all’art. 3, lettera *a).*
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta degli interessati, di consentire, sentito il parere delle regioni Umbria e Lazio, ai fini della rivendicazione della denominazione di origine controllata “Orvieto”, anche nella tipologia superiore, le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di origine a condizione che si tratti di casi preesistenti di aziende singole e/o associate, con cantine o stabilimenti situati nelle province di Terni e Viterbo, che già vinificavano al momento dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 12 ottobre 1992.
Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino a D.O.C. “Orvieto” classico, anche nella tipologia superiore, di affinamento e di eventuale dolcificazione, anche con mosto concentrato rettificato, dello stesso, devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione delimitata dall’art. 3, lettera *b)*, e nell’ambito dell’intero territorio dei comuni compresi parzialmente in tale zona.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta degli interessati, di consentire, sentito il parere delle regioni Umbria e Lazio, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, la vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino “Orvieto”classico, anche nella tipologia superiore, a quelle aziende singole e/o associate site al di fuori della predetta zona di vinificazione purché dimostrino di aver vinificato con continuità le uve provenienti dalla zona di produzione del vino “Orvieto” classico, al momento dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 12 ottobre 1992, in cantine o stabilimenti situati nelle province di Terni e di Viterbo.
E’ altresì, in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di consentire, in deroga a quanto previsto nel presente articolo, sentito il parere delle regioni Umbria e Lazio e della regione Toscana, qualora interessata, l’affinamento e la dolcificazione dei vini “Orvieto”e “Orvieto”classico, anche nelle tipologie superiore, amabile, abboccato e dolce, a quelle aziende singole o associate purché dimostrino di avere effettuato le operazioni di imbottigliamento con continuità nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore del decreto ministeriale 12 ottobre 1992, in cantine o stabilimenti situati nelle regioni Umbria, Lazio e Toscana.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche consentite dalle normative vigenti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie.
Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Per la tipologia Vendemmia Tardiva la resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 65%, qualora superi questo limite, ma non il 70%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 70% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

Per la tipologia Muffa Nobile la resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 60%, qualora superi questo limite, ma non il 65%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 65% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

La qualifica superiore può essere usata per designare i vini "Orvieto" e "Orvieto" classico provenienti da uve che abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,5% vol. come previsto all'art. 4 e che vengano immessi al consumo dopo il 1° marzo dell'annata successiva a quella della vendemmia.

Articolo 6
Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata "Orvieto" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato e gradevole;
sapore: secco con lieve retrogusto amarognolo; oppure abboccato o amabile o dolce, fine, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

I vini "Orvieto" con la qualificazione superiore all'atto dell'immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12%vol.

Per la tipologia Vendemmia Tardiva:

colore: dal giallo paglierino al dorato;
odore: gradevole e profumato;
sapore: dolce ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol di cui almeno 10% effettivi;
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 20.0 g/l.

Per la tipologia Vendemmia Tardiva prima dell'imbottigliamento può avvenire una lenta fermentazione che si attenua nei mesi freddi.

Per la tipologia Muffa Nobile:

colore: giallo dorato tendente, con l'invecchiamento, all'ambra;
odore: elegante, complesso e intenso ;
sapore : dolce e armonico ;
titolo alcolometrico svolto al consumo: Minimo 10,5% vol. ;
acidità totale: Minimo 5 gr./lt. ;
estratto non riduttore: Minimo 20 gr./lt.

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

I vini a denominazione di origine controllata “Orvieto”, in tutte le tipologie, ove sottoposti al passaggio o conservazione in recipienti di legno, possono rilevare lieve sentore (o percezione) di legno.

Articolo 7
Etichettatura, designazione, presentazione

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine, controllata “Orvieto” la qualificazione “classico” è riservata al vino proveniente dalle uve prodotte nella zona delimitata all’art. 3, lettera *b),* e vinificate nell’ambito della relativa zona di vinificazione specificata all’art. 5 del presente disciplinare.
La qualificazione “classico” deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione “Orvieto”.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Orvieto” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “riserva”, “scelto” “selezionato” e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali “viticoltore”, “fattoria”, “tenuta”, “podere”, “cascina” ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.
Nell’ etichettatura e presentazione dei vini di cui all’art.1 è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

Articolo 8
Confezionamento

Per i vini a denominazione di origine controllata Orvieto e Orvieto Classico, in tutte le loro tipologie, è consentito l’utilizzo dei vari dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia.
Per la denominazione Orvieto e Orvieto Classico è obbligatorio utilizzare contenitori in vetro fino a 3 litri.
E’ consentito, per la sola denominazione di origine controllata Orvieto, con l’esclusione della tipologia superiore, l’utilizzo di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacità non inferiore a 2 litri e non superiore a 10 litri.

ALLEGATO - A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
ORVIETO									
ORVIETO	B088	X	888	1	X	X	A	0	X
ORVIETO ABBOCCATO	B088	X	888	1	X	X	A	0	B
ORVIETO AMABILE	B088	X	888	1	X	X	A	0	C
ORVIETO DOLCE	B088	X	888	1	X	X	A	0	D
ORVIETO SECCO	B088	X	888	1	X	X	A	0	A
ORVIETO SUPERIORE	B088	X	888	1	B	X	A	0	X
ORVIETO SUPERIORE VENDEMMIA TARDIVA	B088	X	888	1	B	F	A	0	X
ORVIETO MUFFA NOBILE	B088	X	888	1	O	X	A	0	X
SOTTOZONA "ORVIETO CLASSICO"									
ORVIETO CLASSICO	B088	A	888	1	X	X	A	0	X
ORVIETO CLASSICO ABBOCCATO	B088	A	888	1	X	X	A	0	B
ORVIETO CLASSICO AMABILE	B088	A	888	1	X	X	A	0	C
ORVIETO CLASSICO DOLCE	B088	A	888	1	X	X	A	0	D
ORVIETO CLASSICO SECCO	B088	A	888	1	X	X	A	0	A
ORVIETO CLASSICO SUPERIORE	B088	A	888	1	B	X	A	0	X
ORVIETO CLASSICO SUPERIORE VENDEMMIA TARDIVA	B088	A	888	1	B	F	A	0	X
ORVIETO CLASSICO MUFFA NOBILE	B088	A	888	1	O	X	A	0	X

10A10002

DECRETO 3 agosto 2010.

Modifica del decreto 4 giugno 2007, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Salame Felino» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 4 giugno 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 142 del 21 giugno 2007 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Salame Felino» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la nota del 29 luglio 2010, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla domanda di registrazione della denominazione «Salame Felino» modificata in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 4 giugno 2007 alla denominazione «Salame Felino» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

10A10079

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 30 luglio 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari,

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n.32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Viste la nota prot. n. 2290 del 15 luglio 2010 del direttore dell'ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio, nel giorno 15 luglio 2010 dalle ore 8,30, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare;

Accertato che il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Lodi, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle organizzazioni sindacali territoriali, per il 15 luglio 2010, tale da non consentire all'ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Informato di tale circostanza l'ufficio del garante del contribuente con nota prot. n. 9901 del 29 luglio 2010;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Lodi, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare nel giorno 15 luglio 2010 dalle ore 8,30.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 30 luglio 2010

Il direttore regionale: ORSINI

10A10014

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 27 luglio 2010.

Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e alle SOA in materia di controllo sui certificati di esecuzione dei lavori e sull'applicazione dell'articolo 135, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 163/2006. (Determinazione n. 6).

IL CONSIGLIO

Nell'ambito del sistema di qualificazione con riferimento ad alcuni adempimenti posti a carico delle stazioni appaltanti sono state riscontrate anomalie che rendono necessario l'intervento dell'Autorità.

Innanzitutto è opportuno rammentare che l'art. 40, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (d'ora innanzi «Codice»), prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di trasmettere copia dei certificati di esecuzione dei lavori all'Autorità la quale, per il tramite dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, li mette a disposizione delle Società Organismi di Attestazione (SOA) ai fini dell'assolvimento del compito di attestare nei soggetti qualificati l'esistenza, tra gli altri, dei requisiti tecnico organizzativi.

L'obbligo posto a carico delle stazioni appaltanti trova spiegazione nel sistema di controlli che, ai sensi del medesimo art. 40, comma 3, del Codice, impone alle SOA di verificare tutti i requisiti dell'impresa richiedente prima del rilascio dell'attestazione di qualificazione.

Pertanto – come chiarito da questa Autorità nel Comunicato n. 53 del 21 maggio 2008 – le SOA, prima di provvedere a rilasciare l'attestazione, debbono controllare la veridicità e la sostanza di tutta la documentazione prodotta dall'impresa richiedente; ciò al fine di evitare che vengano rilasciate valide attestazioni sulla base di presupposti erronei e/o falsi.

Il procedimento di rilascio dell'attestazione di qualificazione da parte delle SOA è attualmente disciplinato dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, il quale al comma terzo dispone che le SOA medesime, dal momento della stipula del contratto con l'impresa che intende ottenere l'attestazione di qualificazione, hanno novanta giorni per svolgere l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione e comunque per compiere la procedura di rilascio dell'attestazione. È poi prevista la possibilità di una sospensione per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore ad ulteriori novanta giorni. Trascorso tale periodo di sospensione, e comunque un periodo complessivo non superiore a centottanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA è tenuta a provvedere.

Tra i requisiti di ordine speciale la cui sussistenza le SOA verificano ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione vi è l'adeguata idoneità tecnica e organizzativa; requisito dimostrabile da parte dell'impresa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 5, lettere *b)* e *c)*, e comma 6, e dell'art. 22, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, attraverso la produzione di certificati di esecuzione dei lavori (C.E.L.) rilasciati dalle stazioni appaltanti.

Pertanto le SOA, chiamate ad accertare la veridicità di tali certificati nella fase istruttoria preliminare al rilascio dell'attestazione di qualificazione, hanno necessità di compulsare l'Osservatorio al fine di riscontrarne la genuinità, l'importo, le classifiche e le categorie etc. Con riferimento a quelli rilasciati nel periodo antecedente all'entrata in vigore del Codice (1° luglio 2006), e quindi dell'obbligo posto a carico delle stazioni appaltanti dall'art. 40, comma 3, lettera *b)*, tale riscontro può avvenire mediante conferma da parte delle stazioni appaltanti dei dati contenuti nella documentazione presentata dall'impresa richiedente, potendosi non rinvenire copia dei C.E.L. nell'Osservatorio.

Nell'esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualificazione l'Autorità ha potuto accertare come le richieste inoltrate dalle SOA alle stazioni appaltanti ai suddetti fini di verifica rimangano spesso inevase.

In tali casi, la decorrenza del termine previsto dall'art. 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, obbliga le SOA a rilasciare l'attestazione dal momento che il mancato riscontro da parte delle stazioni appaltanti non permette di giungere all'accertamento dell'eventuale falsità del certificato presentato e, conseguentemente, a poter legittimamente negare il rilascio della stessa. Ciò in totale conflitto con la *ratio* perseguita dal legislatore con il sistema di qualificazione e con i poteri/doveri di controllo attribuiti nell'ambito dello stesso alle SOA: consentire la possibilità di partecipare alle procedure di affidamento alle sole imprese dotate dei requisiti necessari e, più nello specifico, evitare l'immissione nel mercato di attestazioni fondate su certificati non verificati e quindi potenzialmente falsi.

Per altro verso, l'art. 135, comma 1-*bis*, del Codice impone alle stazioni appaltanti, nella fase esecutiva dei lavori, di procedere alla risoluzione del contratto «qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario», così prevedendo l'obbligo per le stesse di verificare i dati risultanti dal casellario informatico in ordine alle intervenute dichiarazioni di decadenza delle attestazioni di qualificazione fondate sui suddetti presupposti e nel contempo chiudendo il cerchio con riferimento all'estromissione dal sistema di quelle imprese che abbiano tratto vantaggio da documenti o dichiarazioni false.

L'esperienza applicativa della disposizione in questione ha mostrato come l'assenza di una specifica previsione in ordine all'obbligo di verifica che grava sulle stazioni appaltanti finisca per rendere di fatto disapplicata la disposizione medesima non provvedendo le stesse a consultare il casellario informatico e quindi a risolvere il contratto nelle fattispecie indicate.

La circostanza risulta anche da specifiche segnalazioni pervenute dalla D.I.A., la quale ha rilevato come si siano verificati casi di presenza in cantiere di imprese la cui attestazione è stata dichiarata decaduta per false dichiarazioni.

Pertanto, anche in questo caso si assiste alla frustrazione dell'interesse ritenuto meritevole di tutela dal legislatore: preservare la pubblica amministrazione dalle conseguenze che possono discendere dalla prosecuzione di rapporti contrattuali con operatori economici che non forniscono garanzie di affidabilità morale e che di fatto hanno perso la capacità esecutiva.

Occorre quindi che l'Autorità intervenga per risolvere le problematiche evidenziate sollecitando l'attività delle stazioni appaltanti con riferimento agli adempimenti sopra richiamati: trasmissione di copia dei C.E.L. all'Osservatorio e controlli da effettuare sul casellario informatico ai sensi dell'art. 135, comma 1-*bis*, del Codice.

Quanto, poi, ai C.E.L. emessi in data anteriore al 1° luglio 2006, qualora copia di detti certificati non risulti inserita nelle banche dati detenute presso l'Autorità, si invitano le SOA ad utilizzare la comunicazione-tipo allegata in calce da inviare alle stazioni appaltanti con la quale chiedere alle stesse la verifica di tali dati e imporre loro un termine massimo (venti giorni) entro il quale dare riscontro alla richiesta, rammentando altresì che la mancata tempestiva risposta sarà oggetto di segnalazione all'Autorità la quale a sua volta potrà attivare il procedimento sanzionatorio di cui all'art. 6, commi 9 e 11, del Codice.

Allo stesso scopo si evidenzia che, ai sensi dell'art. 40, comma 3, lettera *b)*, del Codice, le stazioni appaltanti a far data dal 1 luglio 2006 hanno l'obbligo di trasmettere copia dei C.E.L. all'Osservatorio, e che pertanto le SOA sono tenute ad effettuare specifica segnalazione all'Autorità qualora non rinvengano nel Casellario informatico copia degli stessi.

Infine, ai sensi dell'art. 135, comma 1-*bis*, del Codice, si osserva che le stazioni appaltanti sono altresì obbligate a controllare in maniera periodica il casellario informatico al fine di accertare eventuali intervenute dichiarazioni di decadenza delle attestazioni di qualificazione delle imprese appaltatrici per false dichiarazioni e, in caso di riscontro positivo, procedere alla risoluzione del contratto.

In via interpretativa si suggerisce alle stazioni appaltanti di effettuare il controllo dei dati presenti sul casellario informatico ai sensi del richiamato art. 135, comma 1-*bis*, in occasione dei momenti di verifica di altri requisiti dell'impresa già previsti normativamente (ad esempio unitamente ai controlli che il R.U.P. deve eseguire prima dell'emissione degli stati di avanzamento dei lavori) in un'ottica di completezza delle verifiche stesse.

Sulla base di quanto sopra considerato,

IL CONSIGLIO

ribadisce che:

1. Le stazioni appaltanti sono obbligate, ai sensi dell'art. 40, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 163/2006, a trasmettere all'Autorità copia dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati.

2. Le stazioni appaltanti sono obbligate, ai sensi dell'art. 135, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 163/2006, a controllare in maniera periodica il Casellario informatico dell'Autorità al fine di accertare eventuali intervenute dichiarazioni di decadenza delle attestazioni di qualificazione delle imprese appaltatrici per false dichiarazioni e, in caso di riscontro positivo, procedere alla risoluzione del contratto.

3. Le Società Organismi di Attestazione, ai sensi dell'art. 40, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, qualora copia dei certificati di esecuzione dei lavori presentati dalle imprese ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, ed emessi in data anteriore al 1° luglio 2006, non risulti inserita nell'Osservatorio presso l'Autorità, debbono invitare le stazioni appaltanti a controllare e confermare la veridicità di detti certificati di esecuzione dei lavori nel termine di venti giorni dalla richiesta utilizzando la comunicazione-tipo allegata in calce alla presente, informandole altresì che il mancato tempestivo riscontro può comportare l'applicazione nei confronti della stazione appaltante della sanzione di cui all'art. 6, comma 11, del decreto legislativo n. 163/2006. In relazione ai C.E.L. rilasciati successivamente alla data del 1° luglio 2006, le Società Organismi di Attestazione sono tenute altresì a segnalare all'Autorità il mancato invio di copia degli stessi da parte della stazione appaltante ai fini dell'adozione dei provvedimenti sanzionatori.

La presente determinazione entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 luglio 2010

Il presidente f.f.: BRIENZA

Il relatore: BOTTO

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 3 agosto 2001

p. il Segretario: FIORONI

ALLEGATO

COMUNICAZIONE-TIPO

Raccomandata a.r. / P.E.C.
Anticipata via fax n.
(solo se inviata con raccomandata a.r.)

Al Legale Rappresentante
della stazione appaltante
Via
località

E p.c.
P.E.C.
Anticipata via fax n.
(solo se inviata con posta semplice)

Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
Via di Ripetta, 246
00186 Roma

Luogo, data

Oggetto: controllo documentazione prodotta dall'impresa ________________________________ (cod. fisc. ________________________) al fine del rilascio dell'attestazione di qualificazione

Con la presente si comunica quanto segue.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, e dell'art. 15, comma 3, del D.P.R. 34/2000, le Società Organismi di Attestazione sono tenute a verificare l'adeguata idoneità tecnica e organizzativa; requisito dimostrabile da parte dell'impresa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 5, lettere b) e c), e comma 6, e dell'art. 22, comma 7, del D.P.R. 34/2000, attraverso la produzione di certificati di esecuzione dei lavori (C.E.L.) di cui all'allegato D dello stesso D.P.R. rilasciati dalle stazioni appaltanti.

L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con la determinazione n. 6 del 27 luglio 2010 ha ritenuto che le Società Organismi di Attestazione, qualora copia dei C.E.L. presentati dalle imprese ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, ed emessi in data anteriore al 1° luglio 2006, non risulti inserita nel Casellario Informatico dell'Autorità, debbono invitare le stazioni appaltanti a controllare e confermare la veridicità di detti certificati di esecuzione dei lavori nel termine di 20 (venti) giorni dalla richiesta e che il mancato tempestivo riscontro può comportare l'applicazione nei confronti della stazione appaltante della sanzione di cui all'art. 6, comma 11, del D.Lgs. 163/2006. Inoltre, in relazione ai C.E.L. rilasciati successivamente alla data del 1° luglio 2006, le Società Organismi di Attestazione sono tenute altresì a segnalare all'Autorità il mancato invio di copia degli stessi da parte della stazione appaltante ai fini dell'adozione dei provvedimenti più opportuni.

Pertanto si trasmette in allegato la documentazione presentata dall'impresa indicata in oggetto con invito a verificare e a confermare la veridicità dei dati riportati nei C.E.L. indicati nel termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della presente raccomandata a.r. /P.E.C.

Codesta Spettabile Amministrazione dovrà provvedere a:

1. inviare copia conforme dei C.E.L. di cui si chiede la conferma se regolamente rilasciati e posseduti;
2. indicare eventuali difformità tra i C.E.L. in suo possesso e quelli allegati di cui si chiede la conferma (ponendo attenzione alle date di inizio/fine, importi e categorie dei lavori, alla direzione tecnica, ad eventuali subappalti, ecc.);
3. nel caso in cui non abbia emesso i C.E.L. in questione rilasciare dichiarazione espressa in tale senso.

Il mancato integrale riscontro nel termine anzidetto verrà comunicato all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 6, commi 9 e 11, del D.Lgs. 163/2006.

10A09961

DIGITPA

DETERMINAZIONE 28 luglio 2010.

Modifiche alla deliberazione 21 maggio 2009, n. 45 del Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, recante «Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico». (Determinazione commissariale n. 69/2010).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 recante «Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Considerato che il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) ha assunto la denominazione «DigitPA» ai sensi dell'art. 2, comma 1, del predetto decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 luglio 2010 con cui l'incarico di Commissario straordinario di DigitPA conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2010 al prof. Fabio Pistella è stato prorogato, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fino all'approvazione del piano triennale di DigitPA per il triennio 2011-2013, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, la sezione II del capo II, che disciplina le firme elettroniche ed i certificatori, e l'art. 71, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009, recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione, verifica delle firme digitali e validazione temporale» ed, in particolare, gli articoli 3, comma 2, e 38, comma 4;

Vista la deliberazione 21 maggio 2009, n.45 del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, recante «Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico.»;

Vista l'istanza dell'Agenzia delle dogane in data 21 luglio 2010 con la quale è segnalata la necessità di inserire il codice E.O.R.I. nei certificati di firma digitale;

Preso atto che il regolamento (CE) n. 312/2009 dispone l'uso del codice E.O.R.I. (Economic Operator Registration and Identification) per l'individuazione degli operatori economici;

Considerato che le dichiarazioni doganali di esportazione, di transito e le dichiarazioni sommarie di entrata e uscita sono sottoscritte con firma digitale;

Ritenuto opportuno adeguare la normativa vigente al fine di consentire l'indicazione del codice E.O.R.I. nel certificato qualificato di firma digitale;

Considerato che la Commissione europea, a seguito della direttiva n. 123/2006, sta emanando decisioni atte a consentire la verifica della firma digitale a livello comunitario;

Ritenuto, pertanto, opportuno adeguare la normativa vigente agli standard internazionali al fine di rendere nota la previsione di cui all'art. 18, comma 3 della deliberazione 21 maggio 2009, n. 45 circa la permanenza delle informazioni di revoca nelle liste deputate, anche dopo la scadenza del certificato;

Considerato che l'imminente scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 29, comma 3 della deliberazione 21 maggio 2009, n. 45 può compromettere la validità della firma digitale generata da utenti che non abbiano provveduto all'aggiornamento degli applicativi di firma digitale;

Ritenuto opportuno rendere disponibile agli utenti un adeguato periodo di tempo per eseguire l'aggiornamento delle applicazioni di firma digitale;

Considerato, altresì, che l'imminente scadenza del periodo transitorio di cui all'art. 29, comma 3 della deliberazione 21 maggio 2009, n. 45, può richiedere la sostituzione dei dispositivi sicuri per la generazione della firma digitale;

Ritenuto necessario rendere disponibile un adeguato periodo di tempo per la sostituzione dei dispositivi sicuri per la generazione della firma digitale;

Considerato, che la decisione della Commissione europea 2009/767/CE del 16 ottobre 2009 prescrive che i certificatori accreditati rendano disponibile la descrizione dei propri servizi almeno in lingua inglese;

Valutata l'opportunità di adeguare la deliberazione 21 maggio 2009, n. 45 del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, recante «Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico." pubblicata il 3 dicembre 2009 *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 282;

Esaminati gli atti;

Considerata l'istruttoria svolta dall'ufficio competente;

Su proposta del direttore generale;

Determina:

Di apportare le seguenti modifiche alla deliberazione 21 maggio 2009, n. 45 del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, recante «Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico», pubblicata il 3 dicembre 2009 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 282.

1. *Modifica all'art. 4 della deliberazione n. 45:*

Il comma 2 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«2. Le applicazioni di generazione della firma digitale per la sottoscrizione dei documenti informatici devono utilizzare la funzione di hash indicata al comma 1.»;

Dopo il comma 2 dell'art. 4 è inserito il seguente comma:

«2-*bis*. Salvo quanto disposto dall'art. 27, comma 4, le applicazioni di verifica della firma digitale per la sottoscrizione dei documenti informatici devono utilizzare la funzione di hash indicata al comma 1.».

2. *Modifica all'art. 12 della deliberazione n. 45*:

Dopo il comma 4 dell'art. 12 è inserito il seguente comma:

«4-*bis*. Il campo subjectDN (Dati identificativi del titolare) del certificato può contenere nell'attributo description (OID: 2.5.4.13) anche il codice E.O.R.I. (Economic Operator Registration and Identification) di cui al Regolamento (CE) n. 312/2009 del 16 aprile 2009. Il codice stesso è preceduto dal testo "EORI" e dal carattere»: «(in notazione esadecimale "0x3A").».

3. *Modifica all'art. 18 della deliberazione n. 45*:

Dopo il comma 4 dell'art. 18 sono inseriti i seguenti commi:

«5. Entro il 1° settembre 2011 i certificatori accreditati provvedono a codificare all'interno delle liste di revoca di cui al presente articolo l'estensione ExpiredCertsOnCRL (OID 2.5.29.60), prevista dallo standard X.509. L'estensione contiene la data a partire dalla quale i certificati revocati o sospesi permangono nella CRL ai sensi del comma 3».

«6. I certificatori comunicano a DigitPA la data di effettiva applicazione del precedente comma 5 e la data contenuta nell'estensione di cui al comma precedente.».

4. *Modifica all'art. 27 della deliberazione n. 45*:

a) Il comma 4 dell'art. 27 è sostituito dal seguente:

«4. Le applicazioni di cui al presente articolo indicate o distribuite dai certificatori accreditati assicurano la possibilità di verifica positiva anche per le firme digitali basate sulle regole vigenti prima dell'entrata in vigore della presente deliberazione purché generate entro il 30 giugno 2011. Trascorsa tale data le applicazioni informano circa l'eventuale mancato rispetto delle regole tecnologiche.».

5. *Modifica del titolo IX della deliberazione n. 45*:

a) Dopo l'art. 28, è inserito il seguente:

«Art. 28-*bis (Pubblicazione informazioni sull'attività di certificazione)*. — 1. I certificatori pubblicano le informazioni previste dalla decisione della Commissione europea 2009/767/EC del 16 ottobre 2009 per il campo TSP information URI della TSL e comunicano a DigitPA l'indirizzo internet (URI) ove le stesse sono rese disponibili.».

6. *Modifica all'art. 29 della deliberazione n. 45*:

Il comma 3 dell'art. 29 è sostituito dal seguente:

«3. L'art. 4 commi 1 e 2-*bis*, devono essere applicati dopo duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione. Fino a tale data continuano ad applicarsi le previsioni in merito contenute nella deliberazione del CNIPA 17 febbraio 2005, n. 4.».

Dopo il comma 3 dell'art. 29 è inserito il seguente:

«3-*bis*. L'art. 4 comma 2, l'art. 5, l'art. 17, l'art. 21 comma 1 e l'art. 24 comma 2, possono essere applicati dopo duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione e devono essere applicati entro il 31 dicembre 2010. Fino all'applicazione di tali articoli continuano ad applicarsi le previsioni in merito contenute nelle deliberazioni del CNIPA 17 febbraio 2005, n. 4 e 18 maggio 2006, n. 34.».

Il comma 4 dell'art. 29 è sostituito dal seguente:

«4. L'applicazione dei commi 3 e 3-*bis* del presente articolo può essere anticipata fino a novanta giorni rispetto ai termini stabiliti nei medesimi commi, nei casi in cui non è possibile una diffusione tempestiva delle applicazioni a causa della complessità delle attività connesse. Al fine di non creare problemi di interoperabilità, tale anticipazione è consentita solo nell'ambito di attività relative al medesimo procedimento.».

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2010

Il commissario straordinario: PISTELLA

10A10008

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Flumexil» 50 mg/ml sospensione iniettabile.

Provvedimento n. 132 del 14 luglio 2010

Specialità medicinale per uso veterinario «FLUMEXIL» 50 mg/ml sospensione iniettabile per bovini e bufalini, equini, ovini, caprini, suini, conigli, cani, gatti e polli.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101840104;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 101840015.

Titolare A.I.C.: Azienda terapeutica italiana - A.T.I. S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via della Libertà 1 - codice fiscale n. 00416510287

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo II - modifica tempi di attesa per il latte bufalino.

Si autorizza, esclusivamente per le confezioni indicate in oggetto, la riduzione dei tempi di attesa per il latte bufalino da 72 ore (6 mungiture) a 48 ore (4 mungiture).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A10004

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per suini «Tilmovet 200 g/kg».

Provvedimento n. 133 del 14 luglio 2010

Procedura di mutuo riconoscimento n. BE/V/0018/001/IB/001

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini «TILMOVET 200 g/kg».

Confezioni:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 103989012;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103989024;

sacco da 20 kg - A.I.C. n. 103989036.

Titolare A.I.C.: Huvepharma NV con sede in Uitbreidingstraat 80 - 2600 Antwerpen – Belgio.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo IB - modifica periodo di validità del prodotto finito.

Si autorizza l'estensione del periodo di validità del prodotto finito da 18 mesi a 36 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento ha validità immediata.

10A10005

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per suini «Tilmovet 100 g/kg».

Provvedimento n. 134 del 14 luglio 2010

Procedura di mutuo riconoscimento n. BE/V/0017/001/IB/001

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini «TILMOVET 100 g/kg».

Confezioni:

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103990014;

sacco da 20 kg - A.I.C. n. 103990026.

Titolare A.I.C.: Huvepharma NV con sede in Uitbreidingstraat 80 - 2600 Antwerpen - Belgio.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo IB - modifica periodo di validità del prodotto finito.

Si autorizza l'estensione del periodo di validità del prodotto finito da 18 mesi a 36 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento ha validità immediata.

10A10006

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Presentazione di proposte progettuali secondo la procedura di cui all'art. 7 del decreto 26 marzo 2004, Fondo per gli investimenti di base

Come noto, l'art. 7 del decreto ministeriale 26 marzo 2004, n. 378 (recante «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB - Fondo per gli investimenti della ricerca di base»), prevede, tra l'altro, la possibilità, per il MIUR, di procedere, su base puramente negoziale, alla stipula di accordi con atenei e/o enti pubblici di ricerca, per la realizzazione di progetti volti al potenziamento e alla messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, in coerenza con gli indirizzi della politica nazionale della ricerca.

In tale ambito, il MIUR, già in possesso di una base progettuale costituita da proposte autonomamente presentate (e per le quali la conclusione dell'*iter* procedurale resta comunque subordinata all'acquisizione, nel rispetto del criterio della «peer review», del giudizio di eccellenza scientifica e alla verifica della priorità strategica, in coerenza con gli indirizzi della politica nazionale della ricerca), intende stimolare la comunità scientifica nazionale a presentare ulteriori sintetiche proposte, allo scopo di favorire la più ampia partecipazione ed ampliare la base progettuale già esistente.

Tali proposte (non vincolanti per il Ministero, e in prima istanza limitate ai settori della biomedicina, con priorità per la ricerca oncologica, e delle nanotecnologie), potranno essere presentate, in qualità di coordinatori, esclusivamente da docenti o ricercatori di ruolo presso atenei e/o enti pubblici di ricerca, che negli ultimi tre anni (dal 2007 al 2010) non siano risultati assegnatari di fondi FIRB, e che siano in possesso di un H index degli ultimi dieci anni (dal 2000 al 2010) non inferiore a 25.

Le proposte dovranno pervenire al MIUR - Direzione generale per il Coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Uff. V - piazza Kennedy 20 - 00144 Roma, entro il 30 settembre 2010, e dovranno contenere una breve descrizione del programma e del suo potenziale impatto scientifico (max. 3 pagine), con l'elencazione degli atenei, degli enti di ricerca e degli eventuali altri soggetti partecipanti, e con l'indicazione di massima della durata e del costo complessivo previsto.

È necessario peraltro sottolineare:

che le proposte dovranno riferirsi a programmi di ricerca aventi una configurazione «a rete» (con il coinvolgimento, nella stessa proposta, anche di più atenei e/o enti di ricerca, ed eventualmente di altri organismi di ricerca ed imprese) nelle tematiche sopra indicate;

che le proposte dovranno evidenziare l'eventuale esistenza di collaborazioni scientifiche (in atto o previste) con organismi di ricerca internazionali sulla base di specifici accordi bilaterali;

che, pur nel rispetto delle tematiche sopra indicate, il programma proposto evidenzi multidisciplinarietà, molteplicità di scopi applicativi e forte rilevanza scientifica internazionale;

che la durata del programma non sia inferiore a trentasei mesi.

L'eventuale successivo sviluppo a livello di progetto esecutivo (sempre nel rispetto delle procedure di cui al già citato art. 7 del decreto ministeriale 378 del 26 marzo 2004) resta comunque subordinato ad una preventiva valutazione dell'effettivo interesse istituzionale ed alla effettiva disponibilità delle risorse necessarie.

Per eventuali chiarimenti è attiva la casella di posta elettronica art7@miur.it

10A10010

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Colli Bolognesi Classico Pignoletto».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio vini Colli Bolognesi intesa ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di origine controllata e garantita del vino «Colli Bolognesi Classico Pignoletto»;

Visto il parere favorevole della Regione Emilia-Romagna sull'istanza di cui sopra;

Visti i risultati dell'accertamento del «particolare pregio» avvenuto in data 5 maggio 2010;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Monteveglio (Bologna) il 6 maggio 2010, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed Aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 6 e 7 luglio 2010, presente il rappresentante della Regione Emilia-Romagna, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEL VINO "COLLI BOLOGNESI CLASSICO PIGNOLETTO"

Articolo 1

La denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» è riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» deve essere ottenuto da uve e provenienti da vigneti costituiti per almeno il 95% dal vitigno Pignoletto.
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Emilia Romagna presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 5%.

Articolo 3

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Monte San Pietro e Monteveglio della provincia di Bologna e in parte il territorio amministrativo dei comuni di Sasso Marconi, Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Crespellano, Bazzano, Castello di Serravalle della provincia di Bologna e Savignano sul Panaro della provincia di Modena. Tale zona è così delimitata: partendo sulla s.s. 569 dal confine comunale tra Casalecchio di Reno e Zola Predosa segue verso ovest la stessa statale attraversando poi i centri abitati di Zola Predosa, Crespellano e Bazzano. Prosegue lungo la s.s. n. 569 in direzione sud-ovest sino a intersecare il confine provinciale tra i comuni di Bazzano e Savignano sul Panaro. Si inoltra nel territorio comunale di Savignano sul Panaro, percorre a sinistra la strada comunale via Monticelli in direzione sud-ovest sino a incontrare il rio Baldo. Lo percorre in direzione ovest-sud-ovest sino a incontrare il confine provinciale tra Savignano sul Panaro e Castello di Serravalle. Segue verso est il confine provinciale sino al punto in cui si incontrano i territori dei comuni di Savignano sul Panaro, Monteveglio e Castello di Serravalle. Segue il confine comunale in direzione sud-est tra Monteveglio e Castello di Serravalle fino a incrociare la strada comunale via Rio Marzatore che viene seguita verso sud-ovest sino a immettersi sulla strada vicinale di S. Michele imboccata e percorsa per intero raggiunge la strada provinciale n. 70 secondo tronco. Percorrendo tale strada provinciale verso ovest raggiunge l'incrocio con via Farne sulla quale procede fino alla località La Piana dove lascia la strada per proseguire lungo il confine provinciale tra Bologna e Modena fino a immettersi nella provinciale n. 70 in direzione est sino a incrociare la strada comunale via Tiola. Attraversato il ponte sul torrente Ghiaia prosegue su via Tiola per raggiungere l'incrocio con via Colline nella quale si immette e percorre sino al suo termine per poi proseguire nel crinale della collina per incrociare via Parviano.
All'incrocio con via dei Calanchi, percorre quest'ultima in direzione sud-ovest congiungendosi con il confine comunale tra i comuni di Castello di Serravalle e Monteveglio; lungo tale confine in direzione sud in prossimità dell'incrocio tra via Ghirardini e via Barisella incontra il crinale delle colline sovrastanti la località Ducentola che segue sino a ridiscenderlo in località Canovetta. Prosegue verso valle lungo via Canovetta che in parte la attraversa fino a intersecare di nuovo il confine comunale, percorso il quale sino in località Bersagliera si immette nuovamente sulla strada

provinciale n. 70 che percorre in direzione sud-est. Imbocca la strada provinciale n. 27 fino in località Zappolino per poi scendere lungo via Mulino, imbocca via S. Andrea, prosegue in direzione sud-ovest fino a incrociare il confine comunale di Monte S. Pietro. Prosegue lungo il confine di detto comune sino a Calderino dove attraversato il torrente Lavino, in località Fontanelle segue verso est il confine comunale di Zola Predosa sino a incrociare via Monte Capra, prosegue per via Tignano, includendo i vigneti inseriti nei fogli catastali numero sette, diciotto e diciannove del comune di Sasso Marconi, gira a sinistra giungendo in località Mongardino. Prosegue sulla strada provinciale Mongardino verso sud-est sino a incrociare la s.s. 64 si percorre verso nord detta statale sino a incontrare a sinistra la via Rosa che percorsa in direzione ovest giunge alla chiesa parrocchiale dell'Eremo di Tizzano, prosegue per la via Tizzano sino a incontrare il confine comunale di Zola Predosa. Prosegue lungo detto confine verso nord sino a incontrare la strada statale n. 569 da cui è iniziata la delimitazione.

Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualità.
Ai fini dell'iscrizione allo schedario vitivinicolo debbono, pertanto, venire esclusi i vigneti ubicati in terreni molto umidi di fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i metodi di potatura devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
È esclusa ogni pratica di forzatura; è ammessa l'irrigazione di soccorso.
Per i nuovi impianti e reimpianti in coltura specializzata è adottato un sistema di allevamento a spalliera con una densità di impianto minima di 3000 ceppi per ettaro.
La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» deve essere di t. 9.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
L'uva destinata alla vinificazione deve assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12% vol.

Articolo 5

Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» le operazioni di vinificazione, imbottigliamento, affinamento in bottiglia, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dalla denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi».
La resa massima dell'uva in vino finito per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» non deve essere superiore al 65%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata ma non oltre il 70%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto»; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Articolo 6

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: giallo paglierino più o meno intenso, con eventuali riflessi verdognoli;

- odore: delicato, caratteristico;

- sapore: fine, armonico, caratteristico;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;

- zuccheri riduttori residui: massimo 6 g/l sino ad un titolo alcolometrico volumico totale di 13,00% vol.; sono consentiti ulteriori 0,2 g/l di zuccheri riduttori residui per ogni 0,10% vol. di alcol totale eccedenti il titolo alcolometrico volumico totale di 13,00 % vol.

- acidità totale minima: 4,5 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» può essere immesso al consumo solo dopo il 1° aprile dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare con proprio Decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Articolo 7

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.
È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Le indicazioni tendenti a qualificare l'attività agricola dell'imbottigliamento quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» e altri termini similari sono consentiti in osservanza della normativa vigente in materia.
Nella designazione del vino a denominazione d'origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» può essere utilizzata la menzione «vigna», alle condizioni previste dalle norme vigenti.

Articolo 8

La denominazione di origine controllata e garantita «Colli Bolognesi Classico Pignoletto» deve essere immessa al consumo in bottiglia di vetro del tipo bordolese di capacità non superiore a litri 1,5 chiuse con tappo raso bocca di materiale consentito dalla normativa vigente.
E' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

10A09901

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano»;

Visti il parere favorevole della regione Toscana sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 6 e 7 luglio 2010, presenti i funzionari della regione Toscana, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

———

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «ROSSO DI MONTEPULCIANO».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» deve essere ottenuto dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese (denominato a Montepulciano prugnolo gentile): minimo 70%.

Possono inoltre concorrere, fino ad un massimo del 30%, vitigni complementari idonei alla coltivazione nella regione Toscana, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 29 maggio 2010, autorizzati e raccomandati per la provincia di Siena purché la percentuale dei vitigni a bacca bianca non superi il 5%.

La base ampelografica dei vigneti, già iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano», deve essere adeguata entro la quinta vendemmia successiva alla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione.

Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata dei vini «Rosso di Montepulciano», potranno usufruire della denominazione medesima.

Sono esclusi i vitigni aromatici ad eccezione della Malvasia Bianca Lunga.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve ricade nel territorio amministrativo del comune di Montepulciano, in provincia di Siena, limitatamente alla zona idonea a fornire produzioni che rispondono ai requisiti di cui al presente disciplinare. Tale zona comprende:

parte del territorio del comune di Montepulciano delimitata da una linea che partendo dall'incrocio della linea ferroviaria Siena-Chiusi con il confine comunale di Montepulciano nei pressi del podere «Confine», segue ininterrottamente il confine di Montepulciano fino a raggiungere la suddetta ferrovia a nord della stazione ferroviaria di Montallese. Detto confine segue quindi la suddetta linea ferroviaria fino al punto di partenza;

parte del territorio del comune di Montepulciano, frazione Valiano, delimitata da una linea che, partendo dal punto in cui il confine comunale interseca la strada delle Chianacce a quota 251, percorre, procedendo in senso orario, il suddetto confine comunale fino ad incontrare la strada Padule a quota 253; segue quindi la predetta strada fino al bivio con la strada vicinale delle Fornaci con la quale si identifica fino all'innesto con la strada Lauretana per Valiano; la percorre verso ovest, per breve tratto, raggiunge la strada delle Chianacce, che segue fino a ricongiungersi con il punto di partenza.

I vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» sono utilizzabili anche per produrre vini DOC «Vin Santo di Montepulciano» alle condizioni stabilite dal relativo disciplinare di produzione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ben esposti situati ad un'altitudine compresa tra i 250 e i 600 metri s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti dei vigneti idonei alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano», la densità minima ad ettaro deve essere di 3.330 ceppi.

La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» non deve essere superiore a t 10 per ettaro di coltura specializzata.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nel limite di cui sopra, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano», un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio comunale di Montepulciano.

Sono tuttavia consentite su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, previa istruttoria della regione Toscana e parere favorevole del Consorzio di tutela del Vino Nobile di Montepulciano la vinificazione fuori zona di produzione per le aziende che abbiano almeno, a far data dalla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980 (decreto di riconoscimento della DOCG vino nobile di Montepulciano), le strutture di vinificazione in prossimità del confine comunale di Montepulciano e comunque a distanza non superiore a mt 3.800 in linea d'aria.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» non può essere immesso al consumo prima del primo marzo dell'annata successiva a quella di produzione delle uve.

È consentito, previa comunicazione alle strutture di controllo autorizzate, da presentarsi a cura del vinificatore, entro il 16° mese a partire dal 1° gennaio successivo alla vendemmia, che il vino atto a poter essere designato con la denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» sia riclassificato alla denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal relativo disciplinare di produzione. Tuttavia qualora partite di «Vino Nobile di Montepulciano» vengano cedute dal produttore dopo il termine suddetto la denominazione stabilita deve essere mantenuta in modo irreversibile, salvo perdita delle caratteristiche.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino

odore: intensamente vinoso;

sapore: asciutto, persistente leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

Art. 7.

Nella etichettatura e designazione della denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali non da trarre in inganno il consumatore.

È altresì consentito l'utilizzo, nel rispetto delle vigenti norme, delle altre menzioni facoltative.

Le medesime, esclusi i marchi e i nomi aziendali, sono riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

Nell'etichettatura del vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Art. 8.

Il vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» deve essere messo in consumo esclusivamente in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 5.

Le bottiglie devono essere di tipo bordolese, di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero o materiale inerte prodotto a norma di legge.

10A10003

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-191) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00

45-410100100817